SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 ottobre 2011**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Donamet» *(11A13032)*

Importazione parallela del medicinale «Tavanic» *(11A13033)*

Importazione parallela del medicinale «Augmentine» *(11A13034)*

Importazione parallela del medicinale «Xanax SR» *(11A13035)*

Importazione parallela del medicinale «Xanax SR» *(11A13036)*

Importazione parallela del medicinale «Xanax SR» *(11A13037)*

Importazione parallela del medicinale «Mirelle» *(11A13038)*

Importazione parallela del medicinale «Ibustrin» *(11A13039)*

Importazione parallela del medicinale «Yasmin» *(11A13040)*

Importazione parallela del medicinale «Yasmin» *(11A13041)*

Importazione parallela del medicinale «Efferalgan» *(11A13042)*

Importazione parallela del medicinale «Zovirax» *(11A13043)*

Importazione parallela del medicinale «Garalone» *(11A13044)*

Importazione parallela del medicinale «Flixonase» *(11A13045)*

Importazione parallela del medicinale «Stilnox» *(11A13046)*

Importazione parallela del medicinale «Betabioptal» *(11A13047)*

Importazione parallela del medicinale «Neobrufen» *(11A13048)*

Importazione parallela del medicinale «Dafalgan» *(11A13049)*

Importazione parallela del medicinale «Pevaryl» *(11A13050)*

Importazione parallela del medicinale «Nifluril» *(11A13051)*

Importazione parallela del medicinale «Imodium» *(11A13052)*

Importazione parallela del medicinale «Cod Efferalgan» *(11A13053)*

Importazione parallela del medicinale «Bisolvon» *(11A13054)*

Importazione parallela del medicinale «Normaflore» *(11A13055)*

Importazione parallela del medicinale «Renitec» *(11A13056)*

Importazione parallela del medicinale «Sirdalud» *(11A13057)*

Importazione parallela del medicinale «Locabiotal» *(11A13058)*

Importazione parallela del medicinale «Controloc» *(11A13059)*

Importazione parallela del medicinale «Agopton» *(11A13060)*

Importazione parallela del medicinale «Coversyl» *(11A13061)*

Importazione parallela del medicinale «Prestarium Neo» *(11A13062)*

Importazione parallela del medicinale «Co-Renitec» *(11A13063)*

Importazione parallela del medicinale «Lescol XL» *(11A13064)*

Importazione parallela del medicinale «Tavanic» *(11A13065)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 agosto 2011, n. **168**.

Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di *spin off o start up* universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 6, comma 9 il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca vengano adottati i criteri per la partecipazione dei professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up;

Visto l'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare gli articoli 13,14 e 15;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 5483 del 10 agosto 2011;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, definisce le modalità per proporre, partecipare e assumere responsabilità formali in società aventi caratteristiche di spin off o start up da parte di professori e ricercatori universitari di ruolo.

2. Ai fini del presente decreto s'intendono aventi caratteristiche di spin off o start up le società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

Art. 2.

Soggetti proponenti gli spin off e start up universitari

1. Per qualificarsi come spin off o start up universitari le società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 devono essere costituite su iniziativa dell' università o del personale universitario o prevedere la partecipazione al capitale da parte dell'università ovvero la partecipazione del personale universitario ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. La partecipazione del personale universitario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, numero 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 alla società può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego del know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.

Art. 3.

Procedura di costituzione degli spin off o start up universitari

1. La proposta di costituzione della società è approvata dal consiglio di amministrazione dell'università, che delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del senato accademico.

2. La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente:

a) gli obiettivi;

b) il piano finanziario;

c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;

d) il carattere innovativo del progetto;

e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;

f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin off, al fine di consentire al Consiglio di amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'ateneo ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

g) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;

h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'ateneo.

3. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese spin off o start up i proponenti dell'iniziativa. Eventuali ulteriori casi di esclusione del proprio personale dalle deliberazioni in materia di spin off o start up rientrano nell'autonoma disciplina delle università.

Art. 4.

Disciplina delle incompatibilità

1. I membri del consiglio di amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del senato accademico, i direttori dei dipartimenti dell'università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari. È fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del dipartimento sia designato a far parte del consiglio di amministrazione di spin off o start up, del quale non sia socio o proponente, dall'ateneo di appartenenza.

2. Ferme le ipotesi previste al comma 1, gli atenei, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, definiscono i casi nei quali i professori e ricercatori in servizio non possono essere autorizzati a costituire imprese di spin off o start up, oppure assumere responsabilità formali nella gestione, quando gli interessati rivestano specifici ruoli all'interno dell'ateneo, tali che il contemporaneo esercizio dell'attività di impresa possa compromettere l'autonomia nello svolgimento della funzione, ovvero possa determinare conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficoltà per lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali.

3. Lo svolgimento dell'attività a favore delle società aventi caratteristiche di spin off o start up non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'università. Qualora la partecipazione alle attività dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore e/o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la società.

4. L'ateneo effettua, con modalità definite con autonoma disciplina, la puntuale vigilanza sul rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti.

Art. 5.

Disciplina dei conflitti d'interesse

1. È fatto espresso divieto al personale docente o ricercatore che partecipa alle società aventi caratteristiche di spin off o start up universitario di svolgere attività in concorrenza con quella dell'ateneo di appartenenza. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.

2. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di spin off o start up deve comunicare all'università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.

3. Il rapporto di lavoro con l'università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

4. L'università, secondo la disciplina autonomamente definita, verifica periodicamente il rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti.

Art. 6.

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, e in virtù di quanto espressamente stabilito all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applica la disciplina specifica emanata dalle singole università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 agosto 2011

Il Ministro: GELMINI

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 17

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Gli articoli 33 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica italiana recitano:

«Art. 33. — L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».

«Art. 117. — (*omissis*).

6. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.».

Il testo dell'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) reca:

«Art. 6. — (*omissis*).

9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.».

— L'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), prevede:

«Art. 6 *(Autonomia delle università)*. — 1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare.

3. Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

4. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca:

a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.

5. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.

7. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi dell'articolo 7.

8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle università, quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente.

9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

10. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

11. Gli statuti delle università sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero.».

— Si riporta il testo del comma 5, dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114, e convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121:

«Art. 1. (*omissis*).

5. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.».

— Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1999, n. 201.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Gli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) recitano:

«Art. 13 *(Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità)*. — Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;

2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;

3-*bis*) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;

4) [nomina a giudice della Corte costituzionale];

5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

6) [nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura];

7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;

8) nomina a presidente della giunta provinciale;

9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;

10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;

11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;

12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;

13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 . In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni. Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.

Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai nn. 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società.

I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.

Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età.

I numeri 4 e 6 sono stati soppressi dal primo comma dell'art. 5, legge 9 dicembre 1985, n. 705, che ha inoltre così disposto: «I professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore della magistratura sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 7, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 27, legge 18 marzo 1958, n. 311».

Art. 14 *(Aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione)*. — Il professore universitario, che assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o pubblica, è collocato in aspettativa per tutto il periodo di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine di tale periodo l'interessato può riassumere servizio presso l'Università entro i successivi trenta giorni e, in mancanza, decade dall'ufficio di professore.

Il periodo di aspettativa, di cui al precedente comma, non è computabile né ai fini economici né ai fini giuridici.

Le stesse norme si applicano agli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Art. 15 *(Inosservanza del regime delle incompatibilità)*. — Nel caso di divieto di cumulo dell'ufficio di professore ordinario o fuori ruolo con altri impieghi pubblici o privati, l'assunzione del nuovo impiego pubblico comporta la cessazione di diritto dall'ufficio di professore, salvo quanto disposto dal precedente art. 14.

Nel caso di cumulo con impieghi privati si applicano le disposizioni previste dai successivi commi per l'incompatibilità.

Il professore ordinario che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal rettore a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il professore decade dall'ufficio.

Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del rettore, sentito il Consiglio Universitario nazionale.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si veda nelle note alle premesse.

— Per il titolo del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si veda nelle note alle premesse.

— Il comma 1, lett. *e)*, dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 297 del 1999 concerne:

«*e)* società di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, numero 1, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:

1) professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base di regolamenti delle università e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonché le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire;

2) soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)*;

3) società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge n. 317 del 5 ottobre 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

Note all'art. 2:

— Per il testo del comma 1, lett. *e)* dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 si veda nelle note all'articolo 1.

Note all'art. 3:

— Per il testo del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 si veda nelle note all'articolo 1.

Note all'art. 6:

— Per il testo del comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si veda nelle note all'articolo 1.

11G0214

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011.

Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013, per le quali, per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, gli articoli 7 e 11 concernenti l'obbligo di risposta, per i soggetti privati per le rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2011, pubblicato nel supplemento ordinamento n. 181 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2011 con il quale è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013;

Preso atto che il Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il Sistema informativo nazionale;

Ritenuto necessario, ai fini del buon esito delle rilevazioni anzidette, sottoporre i soggetti privati, destinatari di tali rilevazioni, all'obbligo di fornire i dati e le notizie loro richiesti;

Visto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 2008 con il quale è stata conferita delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed in particolare la lettera *g)*, relativa all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Vista la nota in data 16 maggio 2011, con la quale l'ISTAT ha trasmesso l'elenco delle rilevazioni sopra richiamato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

Articolo unico
Approvazione elenco

1. È approvato l'allegato elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013, per le quali, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 settembre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 19, foglio n. 155

ALLEGATO

Elenco delle rilevazioni rientranti nel psn 2011-2013 che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

I progetti entrati nel 2011 sono contrassegnati con (*); i progetti per i quali l'obbligo di risposta non sussiste per i dati personali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 196/2003 - dati sensibili e dati giudiziari - sono contrassegnati con (a)

Istituto nazionale di statistica – Istat

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Assistenza e previdenza**

IST-00233 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali
IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Cultura**

IST-00209 Indagine sulla produzione libraria
IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari (*)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Giustizia**

IST-00305 Atti e convenzioni stipulati presso i notai
IST-00905 Rilevazione sull'attivita' del difensore civico
IST-01863 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini - anno 2008 (a)
IST-02260 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne (a)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istituzioni pubbliche e private**

IST-02296 Realizzazione di prototipo di archivio statistico di istituzioni nonprofit
IST-02379 9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni nonprofit (*)
IST-02460 Indagine sul peso degli oneri informativi a carico delle piccole e medie imprese - Indagine MOA (*)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

IST-00220 Inserimento professionale dei laureati
IST-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado
IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese
IST-01940 Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca
IST-02246 Studio di fattibilità e indagine campionaria sugli studenti stranieri nelle scuole secondarie
IST-02319 Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla educazione degli adulti (*)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Sanità**

IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo (a)
IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza (a)
IST-00091 Indagine rapida sui dimessi dagli istituti di cura

IST-00092	Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo
IST-00095	Indagine su Decessi e Cause di morte (a)
IST-02067	Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari (a)
IST-02153	Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari" (a)
IST-02225	Multiscopo sulle famiglie: indagine di ritorno sulle persone con disabilità (a)

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

IST-00050	Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese
IST-00052	Rilevazione mensile sui conflitti di lavoro
IST-00667	Retribuzione lorda provinciale degli operai agricoli
IST-00714	Rilevazione sulla struttura del costo del lavoro
IST-00925	Indagine continua sulle forze di lavoro (fdl) (a)
IST-01203	Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni
IST-01381	Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)
IST-01824	Retribuzioni lorde contrattuali, durata contrattuale del lavoro e retribuzione annua di competenza
IST-02194	Modulo ad hoc 2010 - Conciliazione lavoro e famiglia
IST-02195	Modulo ad hoc 2011 - Partecipazione dei disabili al mercato del lavoro (a)
IST-02261	Indagine sulle professioni
IST-02304	Modulo ad hoc 2012 - Conclusione dell'attività lavorativa e transizione verso la pensione (*) (a)
IST-02305	Modulo ad hoc 2013 - Incidenti sul lavoro e altri problemi di salute sul lavoro
IST-02306	Modulo ad hoc 2014 - Integrazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato del lavoro (*) (a)
IST-02468	Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla mobilità sociale (*)

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

IST-00204	Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana (a)
IST-00245	Indagine sui consumi delle famiglie (a)
IST-01858	Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo (a)
IST-01924	Multiscopo sulle famiglie: famiglie e soggetti sociali (a)
IST-01948	Modulo ad hoc per l'indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) (a)
IST-02066	Multiscopo sulle famiglie: condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri (a)
IST-02151	Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero (a)
IST-02203	Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri in un'ottica di genere (a)
IST-02204	Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione di salute dei cittadini stranieri (a)
IST-02251	Rilevazione della povertà estrema (a)
IST-02258	Indagine sulle discriminazioni in base al genere, all'orientamento sessuale, alla appartenenza etnica (a)
IST-02320	Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla soddisfazione per i servizi di erogazione di energia elettrica e gas (*)
IST-02321	Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla qualità della vita dell'infanzia (*)
IST-02396	Indagine sulle spese delle famiglie (*) (a)
IST-02467	Multiscopo sulle famiglie: nuova indagine mensile per la misurazione del benessere degli individui(*)

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Struttura e dinamica della popolazione**

IST-00115 Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento esaurito
IST-00116 Rilevazione degli scioglimenti e cessazione degli effetti civili del matrimonio: scheda per procedimento esaurito
IST-00199 Matrimoni
IST-00203 Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile
IST-00924 Iscritti in anagrafe per nascita
IST-01805 Indagine campionaria sulle nascite (a)
IST-02270 Registro statistico nazionale sugli individui (a)
IST-02406 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni (*) (a)

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

IST-00161 Stime della consistenza del bestiame e della produzione di latte e lana
IST-00163 Macellazione mensile del bestiame a carni rosse
IST-00164 Indagine mensile sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
IST-00167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)
IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari.
IST-00169 Distribuzione delle sementi
IST-00170 Rilevazione sulla produzione e distribuzione dei mangimi completi e complementari
IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino
IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
IST-00184 Prodotti della pesca marittima in acque fuori del Mediterraneo
IST-00185 Pesca nei laghi e nei bacini artificiali
IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole
IST-00192 Indagine sulle intenzioni di semina di alcune colture erbacee
IST-00792 Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole
IST-01635 Macellazione annuale del bestiame a carni rosse
IST-01636 Macellazione mensile del bestiame a carni bianche
IST-02112 6° Censimento generale dell'agricoltura
IST-02346 Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole
IST-02347 Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie
IST-02357 Rilevazione campionaria del tasso di copertura del 6° Censimento generale dell'agricoltura (*)
IST-02440 Rilevazione campionaria per la valutazione dell'errore di misura del 6° Censimento generale dell'agricoltura (*)

AREA: Settori economici **SETTORE: Commercio**

IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio
IST-01841 Rilevazione trimestrale del fatturato - intermediari del commercio e commercio all'ingrosso
IST-02374 Rilevazione trimestrale di fatturato - Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli (*)

AREA: Settori economici **SETTORE: Costruzioni**

IST-00564 Rilevazione statistica dei permessi di costruire
IST-01675 Rilevazione statistica "rapida" dei permessi di costruire

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

IST-00070	Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
IST-01369	Indagine mensile sulla produzione industriale
IST-01370	Indagine mensile su fatturato e ordinativi
IST-01641	Rilevazione mensile della produzione dell'industria siderurgica (Prodcom)

AREA: Settori economici **SETTORE: Trasporti**

IST-00145	Indagine sul trasporto aereo
IST-00146	Trasporto merci su strada
IST-00818	Trasporto marittimo
IST-01646	Trasporto ferroviario
IST-01843	Rilevazione trimestrale del fatturato -trasporti marittimi, aerei, terrestri, magazzinaggio e attività di supporto e attività di corriere

AREA: Settori economici **SETTORE: Turismo**

IST-00138	Capacità degli esercizi ricettivi
IST-00139	Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
IST-00671	Multiscopo sulle famiglie: Viaggi, vacanze e vita quotidiana - trimestrale (a)
IST-01845	Rilevazione trimestrale del fatturato - alberghi e ristoranti e attività di supporto ai trasporti
IST-02391	Rilevazione campionaria congiunturale sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive (*)

AREA: Sistema economico **SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva**

IST-00110	Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue
IST-00111	Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat)

AREA: Sistema economico **SETTORE: Prezzi**

IST-00102	Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno
IST-00103	Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori
IST-00106	Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori
IST-00107	Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità internazionali di potere acquisto (Ppa)
IST-01364	Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato estero
IST-01674	Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione di alcune tipologie di servizi
IST-01905	Prezzi al consumo per il calcolo delle parità regionali di potere d'acquisto
IST-02300	Rilevazione territoriale prezzi al consumo (*)
IST-02301	Rilevazione centralizzata prezzi al consumo (*)
IST-02392	Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi di telecomunicazione (*)
IST-02393	Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi postali e delle attività di corriere espresso (*)
IST-02418	Rilevazione mensile dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati dalle imprese (*)

AREA: Sistema economico **SETTORE: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica**

IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese
IST-01680 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese
IST-01681 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit
IST-01693 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche

AREA: Sistema economico **SETTORE: Società dell'informazione**

IST-01175 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese
IST-01176 Rilevazione sulle imprese di telecomunicazioni
IST-01497 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'uso da parte delle famiglie delle ICT
IST-01842 Rilevazione trimestrale del fatturato - Servizi di Informazione e Comunicazione

AREA: Sistema economico **SETTORE: Struttura e competitivita' delle imprese**

IST-00954 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi)
IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia
IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale
IST-01935 Rilevazione sui servizi alle imprese
IST-02201 Rilevazione sui comportamenti delle imprese in relazione a vari fenomeni economici
IST-02359 9° Censimento dell'industria e dei servizi - Rilevazione campionaria di controllo di Asia Unità locali (*)
IST-02409 Indici trimestrali di fatturato dei servizi alle imprese e delle attività professionali (*)
IST-02447 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA (*)

AREA: Territorio e ambiente **SETTORE: Ambiente**

IST-00907 Rilevazioni dati ambientali nelle città
IST-02190 Rilevazione dati meteoclimatici ed idrologici
IST-02192 Rilevazione sui servizi idrici

Ministero delle infrastrutture e trasporti (settore Infrastrutture)

AREA: Settori economici **SETTORE: Costruzioni**

INF-00004 PRUSST (Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio)
INF-00006 Opere pubbliche ed opere di pubblica utilità di interesse statale, autorizzate ex art. 81 del D.P.R 616/77 e D.P.R. 383/94 (autostrade,stade statali,elettrodotti, gasdotti, acquedotti ed opere puntuali) (*)
INF-00007 Dighe di competenza statale (*)

Ministero delle infrastrutture e trasporti (settore Trasporti)

AREA: Settori economici **SETTORE: Trasporti**

TRA-00002	Dati economici e fisici delle piccole e medie aziende di trasporto ferroviario
TRA-00004	Trasporto pubblico locale
TRA-00005	Autolinee di competenza statale (interregionali, internazionali ed altro)
TRA-00006	Servizio di trasporto con impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolari
TRA-00007	Trasporti per condotta
TRA-00008	Trasporti per vie d'acqua interne
TRA-00013	Infrastrutture ed opere portuali
TRA-00015	Spese sostenute da società private operanti nel settore dei trasporti
TRA-00016	Collegamenti marittimi con le Isole

Ministero dell'interno

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Assistenza e previdenza**

INT-00008	Strutture socio-riabilitative per tossicodipendenti e soggetti in trattamento
INT-00046	Strutture per anziani
INT-00047	Strutture di accoglienza per stranieri

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Assistenza e previdenza**

LPR-00023	Ripartizione fondo patronati

Ministero per i beni e le attività culturali

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Cultura**

MBE-0003	Visitatori e introiti di Musei, Monumenti e Aree Archeologiche Statali
MBE-0008	Servizi aggiuntivi istituiti presso musei, monumenti e aree archeologiche statali

Ministero dello sviluppo economico

AREA: Settori economici **SETTORE: Commercio**

MSE-00008	Indagine annuale sulla Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati, ipermercati, minimercati); Specializzata (Grandi Superfici Specializzate)

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

MSE-00005 Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi
MSE-00009 Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi
MSE-00013 Produzione delle raffinerie di petrolio
MSE-00014 Produzione dell'industria petrolchimica
MSE-00019 Ricerca e produzione idrocarburi liquidi e gassosi
MSE-00025 Consumi di energia per settore finale di consumo e per tipologia di fonte energetica (*)
MSE-00027 Indagine sulle energie rinnovabili (*)
MSE-00028 Produzione nazionale cemento (*)

AREA: Sistema economico **SETTORE: Prezzi**

MSE-00012 Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi
MSE-00022 Prezzi del carbone

AREA: Sistema economico **SETTORE: Struttura e competitività delle imprese**

MSE-00015 Concessioni ed erogazioni di contributi al sistema delle imprese

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

PAC-00007 Immatricolazione di macchine agricole

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

PUI-00001 Rilevazione integrativa di dati delle scuole primarie statali e non statali (a)
PUI-00002 Rilevazione integrativa dei dati delle scuole dell'infanzia statali e non statali (a)
PUI-00003 Rilevazione integrativa dei dati delle scuole secondarie di primo grado statali e non statali (a)
PUI-00004 Rilevazione integrativa delle scuole secondarie di secondo grado statali e non statali (a)
PUI-00006 Studenti esaminati e diplomati della scuola secondaria di secondo grado (a)
PUI-00007 Rilevazione degli esiti degli scrutini e degli esami di licenza nelle scuole secondarie di I grado (a)
PUI-00008 Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di II grado (a)
PUI-00009 Anagrafe degli studenti (a)

Ministero della salute

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Sanità**

SAL-00005	Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi extracomunitari
SAL-00006	Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli istituti di cura
SAL-00007	Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (attività degli istituti)
SAL-00008	Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali)
SAL-00010	Attività gestionali ed economiche delle Asl - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati
SAL-00018	Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati (a)
SAL-00025	Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale
SAL-00026	Attività gestionali ed economiche delle Asl - istituti o centri di riabilitazione ex art.26 legge 833/1978
SAL-00029	Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie (a)
SAL-00030	Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi comunitari
SAL-00038	Certificato di assistenza al parto (a)

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

SAL-00034	Anagrafe zootecnica

AREA: Territorio e ambiente **SETTORE: Ambiente**

SAL-00013	Qualità delle acque di balneazione

Regione Piemonte

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Sanità**

PIE-00001	Monitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalità e morbosità attraverso studi longitudinali (a)

Provincia di Lucca

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

PLU-00001	Rilevazione periodica sull'andamento delle forze lavoro provinciali e sub-provinciali (*)

Provincia di Rimini

AREA: Settori economici **SETTORE: Turismo**

PRI-00004	Rilevazione tipologia e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi (*)

Regione Marche

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Assistenza e previdenza**

MAR-00004 Rilevazione sui servizi educativi alla prima infanzia nelle Marche (*)

Provincia autonoma di Bolzano

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

PAB-00006 Indagine sui giovani
PAB-00011 Situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie altoatesine
PAB-00013 Uso delle lingue e competenza linguistica in Alto Adige

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

PAB-00009 Educazione permanente in Alto Adige (a)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istituzioni pubbliche e private**

PAB-00020 Indagine sulla soddisfazione dei cittadini con i servizi dell'amministrazione pubblica

AREA: Settori economici **SETTORE: Servizi finanziari**

PAB-00023 Condizioni bancarie

AREA: Sistema economico **SETTORE: Prezzi**

PAB-00018 Osservatorio prezzi
PAB-00027 Osservatorio tariffe

Provincia autonoma di Trento

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

PAT-00007 Condizioni di vita delle famiglie trentine
PAT-00037 Indagine panel su comportamenti di consumo e lavoro nelle famiglie trentine (reddito di garanzia) (*) (a)

AREA: Settori economici **SETTORE: Costruzioni**

PAT-00006 Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti
PAT-00035 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia

AREA: Settori economici **SETTORE: Turismo**

PAT-00015 Gli occupati negli esercizi alberghieri della provincia di Trento

Comune di Livorno

SETTORE: AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

LIV-00001 Le forze di lavoro nel sistema economico locale di Livorno - Collesalvetti

Comune di Milano

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

MIL-00015 Percorsi formativi dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado

Unione delle camere di commercio italiane – Unioncamere

AREA: Amministrazioni pubbliche e private **SETTORE: Istituzioni pubbliche e private**

UCC-00017 Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior

AREA: Territorio e ambiente **SETTORE: Ambiente**

UCC-00003 Statistiche dall'archivio del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – Enea

AREA: Sistema economico **SETTORE: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica**

ENT-00007 Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie (*)

Istituto nazionale di economia agraria – Inea

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA)

Istituto di studi e analisi economica – Isae

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

ISA-00004 Inchiesta congiunturale Isae presso i consumatori

AREA: Settori economici **SETTORE: Commercio**

ISA-00003 Inchiesta congiunturale Isae su commercio interno al dettaglio (commercio al minuto tradizionale e grande distribuzione)

AREA: Settori economici **SETTORE: Costruzioni**

ISA-00005 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese di costruzioni

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

ISA-00001 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese manifatturiere ed estrattive
ISA-00002 Indagine congiunturale Isae sugli investimenti delle imprese manifatturiere ed estrattive

AREA: Sistema economico **SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva**

ISA-00008 Inchiesta congiunturale Isae sulle esportazioni delle imprese manifatturiere ed estrattive

AREA: Sistema economico **SETTORE: Struttura e competitivita' delle imprese**

ISA-00006 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese dei Servizi di Mercato

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori – Isfol

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

ISF-00021 INDACO-Grandi Imprese. Indagine sulla conoscenza nelle imprese
ISF-00022 INDACO-PMI. Indagine sulla conoscenza nelle imprese
ISF-00039 Formazione nelle imprese (INDACO-CVTS intermedia)

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

ISF-00012 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro
ISF-00046 La qualità del lavoro in Italia

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - Ispra

AREA: Territorio e ambiente **SETTORE: Ambiente**

APA-00039 Produzione di imballaggi e gestione dei rifiuti da imballaggio (*)

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

ISM-00003 Panel Industria Alimentare

Istituto superiore di sanità

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Sanità**

ISS-00004 Registro nazionale aids (a)
ISS-00007 Registro nazionale degli ipotiroidei congeniti (a)
ISS-00012 Registro nazionale della malattia di Creutzfeldt-Jakob e sindromi correlate (a)
ISS-00021 Registro Nazionale degli Assuntori dell'Ormone della Crescita (a)

Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a.

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

TER-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
TER-00002 Nota congiunturale mensile
TER-00007 Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettrica

11A13515

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011.

Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013, per le quali, per l'anno 2011, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme su sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 7, comma 1, come modificato dall'articolo 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'individuazione annuale, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT), dei dati la cui mancata fornitura configura violazione dell'obbligo di risposta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2011, pubblicato nel S.O. n. 181 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2011 che ha approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013;

Preso atto che il Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema informativo nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 2008 con il quale è stata conferita delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed in particolare la lettera *g)*, relativa all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Visto l'estratto del verbale della seduta del 18 aprile 2011 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT), di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, concernente l'individuazione, su proposta del Presidente dell'ISTAT, dell'elenco delle rilevazioni statistiche per le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, come modificato dall'articolo 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la nota in data 16 maggio 2011, con la quale l'ISTAT ha trasmesso l'elenco delle rilevazioni sopra richiamato;

Vista la nota del 26 luglio 2011 con la quale l'ISTAT ha trasmesso il documento recante i principi ed i criteri generali per la selezione delle indagini e dei dati di cui all'art.3, comma 74, della Legge Finanziaria 2008 approvati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT) nella seduta del 19 giugno 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

Articolo unico

Approvazione Elenco

1. È approvato l'allegato Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013, per le quali, per l'anno 2011, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 settembre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BRUNETTA, *Il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione*

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 19, foglio n. 154.

ALLEGATO

Elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 2011-2013 per le quali è prevista la sanzione per la mancata fornitura dei dati, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Anno 2011).

1. IST-00229 - Bilanci consuntivi di regioni e province autonome

2. IST-00232 - Bilanci consuntivi delle camere di commercio

3. IST-00233 - Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali

4. IST-00235 - Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo studio universitario

5. IST-02447 - Registro delle imprese e delle unità locali ASIA (solo imprese con 500 addetti e oltre)

6. IST-02112 - 6°Censimento generale dell'agricoltura

7. IST-02357 - Rilevazione campionaria del tasso di copertura del 6° Censimento generale dell'agricoltura

8. IST-02359 - 9° Censimento dell'industria e dei servizi - Rilevazione campionaria di controllo di Asia Unità locali

9. IST-02379 - 9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni nonprofit

10. IST-02380 - 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni pubbliche

11. IST-02406 - 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni

12. IST-02183 - Basi Territoriali per i Censimenti 2010-2011

13. IST-00050 - Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese

14. IST-00102 - Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno (solo imprese con 150 addetti e oltre)

15. IST-00151 - Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio (solo imprese con 500 addetti e oltre)

16. IST-01203 - Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni (solo imprese con 500 addetti e oltre)

17. IST-01364 - Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato estero (solo imprese con 150 addetti e oltre)

18. IST-01369 - Indagine mensile sulla produzione industriale (solo imprese con 150 addetti e oltre)

19. IST-01370 - Indagine mensile su fatturato e ordinativi (solo imprese con 150 addetti e oltre)

20. IST-01381 - Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA) (solo imprese con 500 addetti e oltre)

21. IST-01674 - Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione di alcune tipologie di servizi (solo imprese con 250 addetti e oltre)

22. IST-01841 - Rilevazione trimestrale del fatturato - intermediari del commercio e commercio all'ingrosso (solo imprese con 250 addetti e oltre)

23. IST-01842 - Rilevazione trimestrale del fatturato - Servizi di Informazione e Comunicazione (solo imprese con 250 addetti e oltre)

24. IST-01843 - Rilevazione trimestrale del fatturato - trasporti marittimi, aerei, terrestri, magazzinaggio e attività di supporto e attività di corriere (solo imprese con 250 addetti e oltre)

25. IST-01845 - Rilevazione trimestrale del fatturato - alberghi e ristoranti e attività di supporto ai trasporti (solo imprese con 250 addetti e oltre)

26. IST-02374 - Rilevazione trimestrale di fatturato - Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli (solo imprese con 250 addetti e oltre)

27. IST-02392 - Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi di telecomunicazione

28. IST-02393 - Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi postali e delle attività di corriere espresso

29. IST-02418 - Rilevazione mensile dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati dalle imprese (solo imprese con 250 addetti e oltre)

30. IST-00066 - Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese (solo imprese con 500 addetti e oltre)

31. IST-00070 - Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) (solo imprese con 500 addetti e oltre)

32. IST-00111 - Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat)

33. IST-01175 - Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese (solo imprese con 500 addetti e oltre)

34. IST-01201 - Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) (solo imprese con 500 addetti e oltre)

35. IST-01677 - Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese (solo imprese con 500 addetti e oltre)

36. IST-01680 - Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese (solo imprese con 500 addetti e oltre)

37. IST-01930 - Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia (solo imprese con 500 addetti e oltre)

38. IST-01931 - Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale (solo imprese con 500 addetti e oltre)

39. ECF-00003 - Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche

40. ECF-00006 - Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale

41. ECF-00079 - Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale degli enti del servizio sanitario nazionale (monitoraggio trimestrale)

42. ECF-00080 - Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale degli enti dei comuni, delle comunità montane e delle province

43. MCO-00005 - Analisi dei mercati dei servizi postali nazionali

44. MSE-00005 - Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi

45. MSE-00009 - Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi

46. MSE-00012 - Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi

47. MSE-00013 - Produzione delle raffinerie di petrolio

48. MSE-00014 - Produzione dell'industria petrolchimica

49. MSE-00022 - Prezzi del carbone

50. MSE-00025 - Consumi di energia per settore finale di consumo e per tipologia di fonte energetica.

51. MSE-00027 - Indagine sulle energie rinnovabili

52. MSE-00028 - Produzione nazionale cemento

53. PAT-00006 - Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti

54. PAT-00033 - Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti non inclusi nella Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale

55. PAT-00035 - Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia

56. PRI-00004 - Rilevazione tipologia e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi

57. SAL-00006 - Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli istituti di cura

58. SAL-00007 - Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (attività degli istituti)

59. SAL-00008 - Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali)

60. SAL-00010 - Attività gestionali ed economiche delle Asl - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati

61. SAL-00018 - Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati

62. TER-00001 - Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia

63. TER-00007 - Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettrica.

11A13519

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Palmi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Palmi (Reggio Calabria);

Vista la delibera n. 26 del 22 agosto 2011, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di dodici consiglieri sui venti assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palmi (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Antonia Bellomo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 settembre 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Palmi (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ennio Gaudio.

In data 27 luglio 2011, otto consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 26 del 22 agosto 2011 da dodici componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 24 agosto 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palmi (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Antonia Bellomo.

Roma, 8 settembre 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A12895

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 29 agosto 2011.

Rilascio della licenza al Parco «Zoo di Falconara».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che la licenza di giardino zoologico è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, previa verifica del possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 73/05;

Vista la nota del 9 novembre 2005 con la quale il Parco Zoo Falconara di Falconara Marittima - Ancona, ha inoltrato la domanda per il rilascio della licenza di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, così come previsto all'Allegato 4, punto *A)*, del D.Lgs n. 73/2005;

Vista la nota prot. DPN/1D/2006/18234 del 13 luglio 2006, con cui si richiedevano le integrazioni della documentazione inviata allegata alla domanda per il rilascio della suddetta licenza;

Vista la nota prot. DPN/2007/0011239 del 23 aprile 2007 con cui la Struttura trasmetteva la documentazione richiesta;

Considerata la rispondenza della documentazione inviata, con le indicazioni di cui all'Allegato 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;

Vista la nota prot. DPN/2007/0023855 del 6 settembre 2007, con cui si richiedeva l'individuazione da parte del Ministero della Salute e del Corpo Forestale dello Stato dei nominativi degli esperti per il sopralluogo da effettuarsi, in base al suddetto Decreto, presso la struttura Parco Zoo Falconara;

Vista la nota del Corpo Forestale dello Stato, prot. n. 200705677 pos. VI/A del 13 dicembre 2007 che individua nella persona del dott. Luca Brugnola l'esperto per lo svolgimento del sopralluogo presso la struttura;

Vista la nota con cui il Ministero della Salute, prot. DGSA/0012941-P del 14 giugno 2008 individua la dott.ssa Rosalba Matassa e la dott.ssa Cristina Zacchia le esperte veterinarie per lo svolgimento dell'ispezione presso la struttura;

Vista la nota della Direzione per la Protezione della Natura, prot. DPN-2008-0026668 del 13 novembre 2008, con cui la commissione di esperti – composta, oltre che dai suddetti componenti, dal Sig. Sergio Scacco del Ministero dell'Ambiente, per la Tutela del Territorio e del Mare – è stata incaricata di effettuare il sopralluogo presso il Parco Zoo di Falconara in data 21 novembre 2008;

Considerato che la prescritta ispezione si è svolta alla predetta data e che dal verbale redatto dalla Commissione, trasmesso con nota prot. n. DPN-2009-0002877 dell'11 febbraio 2009, si ritiene necessaria la richiesta al Parco Zoo di Falconara di adeguamenti strutturali e gestionali;

Vista la nota prot. DPN/2009/0003348 del 16 febbraio 2009 con cui il Parco Zoo di Falconara ha inviato la documentazione integrativa richiesta in fase di ispezione;

Vista la nota prot. DPN/2009/0003786 del 20 febbraio 2009 con cui si è richiesto al Parco Zoo di Falconara di effettuare gli adeguamenti strutturali e gestionali;

Vista la nota prot. DPN/2009/0013716 del 25 giugno 2009 con cui si è richiesto al Corpo Forestale dello Stato di effettuare i dovuti controlli per la verifica della realizzazione degli adeguamenti strutturali e gestionali richiesti;

Vista la nota prot. 200906834 del 29 ottobre 2009 con cui il Corpo Forestale dello Stato ha trasmesso la relazione sul sopralluogo effettuato il 15 ottobre 2009 e in cui si è espresso un parere favorevole;

Considerata la sussistenza di tutte le condizioni richieste dal decreto legislativo n. 73/05 ai fini del rilascio della licenza di giardino zoologico;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata in data 20 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

È rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/05, al Parco Zoo di Falconara sito in Falconara Marittima (AN) via Castello di Barcaglione, n. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2011

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ROMANO

11A13382

DECRETO 13 settembre 2011.

Rilascio della licenza al Parco Faunistico «Le Cornelle».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, così come modificato dal decreto 18 gennaio 2006 e dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 192;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 del citato decreto legislativo n. 73/2005, che prevede che il provvedimento di licenza sia rilasciato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sentita la Conferenza Unificata;

Vista la nota del 14 ottobre 2005 con la quale il Parco Faunistico Le Cornelle, ha inoltrato la domanda per il rilascio della licenza di cui all'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, così come previsto all'Allegato 4 del suddetto decreto legislativo;

Considerata la rispondenza della documentazione inviata ai requisiti imposti dal decreto legislativo n. 73/2005;

Viste la nota, prot. DPN-2009-0007151 del 1° aprile 2009, con cui si richiedeva l'individuazione da parte del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dei nominativi degli esperti per il sopralluogo da effettuarsi, in base al suddetto decreto, presso la struttura Parco Faunistico Le Cornelle;

Vista la nota del Corpo forestale dello Stato, prot. n. 200902135 pos. VI/A che individua nella persona della dott.ssa Cristina Avanzo l'esperto per lo svolgimento del sopralluogo presso la struttura;

Vista la nota del Ministero della Salute, prot. n. DGSA 0008212-P-30/04/2009, che individuava nelle persone delle dott.ssa Rosalba Matassa e dalla dott.ssa Cristina Zacchia le esperte per lo svolgimento del sopralluogo presso la struttura;

Vista la nota n. 2325-DGSA-P del 9 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui viene comunicata l'impossibilità a fornire i propri esperti per l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 73/05, fino all'istituzione del previsto capitolo di spesa presso questo Ministero;

Vista la nota della Direzione per la Protezione della Natura, prot. DPN-2009-0010863 del 19 maggio 2009, con cui si incarica la Commissione di esperti, composta dal sig. Salvatore Vonella per il Ministero dell'Ambiente, per la Tutela del Territorio e del Mare, dalla dott.ssa Cristina Avanzo per il Corpo Forestale dello Stato e dalla dott.ssa Cristina Zacchia e dalla dott.ssa Rosalba Matassa per il Ministero della Salute ad effettuare il sopralluogo per i giorni 4 e 5 giugno 2009;

Considerato che è stato effettuato il sopralluogo, previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 73/05, i giorni 4 e 5 giugno 2009, dal sig. Salvatore Vonella per il Ministero dell'Ambiente, per la Tutela del Territorio e del Mare e dalla dott.ssa Cristina Avanzo per il Corpo Forestale dello Stato;

Visto il verbale redatto in data 14 luglio 2009 dal sig. Salvatore Vonella per il Ministero dell'Ambiente, per la Tutela del Territorio e del Mare e dalla dott.ssa Cristina Avanzo per il Corpo Forestale dello Stato;

Vista la nota della Direzione per la Protezione della Natura prot. DPN-2009-0017219 del 10 agosto 2009 con cui si richiedeva l'individuazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di un esperto medico veterinario per un sopralluogo integrativo;

Vista la nota del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, prot. 200905246 Pos. VI/A che individua nella persona del dott. Luca Brugnola l'esperto per lo svolgimento del sopralluogo presso la struttura;

Considerato che è stato effettuato il sopralluogo integrativo, il giorno 15 settembre 2009, da parte dell'esperto incaricato;

Visto il verbale dell'esperto incaricato per il sopralluogo presso il Parco Faunistico Le Cornelle trasmesso in data 1° ottobre 2009;

Vista la nota della Direzione per la Protezione della Natura prot. DPN-2009-0022445 del 23 ottobre 2009 indirizzata al Parco Faunistico Le Cornelle, a cui la struttura ha risposto con nota del 16 febbraio 2010;

Considerato che è stato effettuato un ulteriore sopralluogo da parte della dott.ssa Cristina Zacchia in data 17 novembre 2010;

Visto il verbale redatto in data 21 gennaio 2011 dalla dott.ssa Cristina Zacchia per il Ministero della Salute;

Vista la nota del Ministero della Salute prot. 891 del 21 gennaio 2011 per la notifica del sopralluogo presso il Parco Faunistico Le Cornelle e del relativo adeguamento della struttura ai sensi del decreto legislativo n. 73/2005;

Considerato che sono state accertate come esistenti tutte le condizioni richieste dal decreto legislativo n. 73/2005 ai fini del rilascio del provvedimento di licenza di cui all'art. 4, comma 1 del medesimo decreto;

Visto il parere espresso dalla Conferenza Unificata in data 25 maggio 2011;

Decreta:

Art. 1.

È rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/05, al Parco Faunistico Le Cornelle, sito via Cornelle, 16 – Valbrembo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2011

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ROMANO

11A13381

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 2011.

Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE + «Conservazione dell'orso bruno: azioni coordinate per l'areale alpino e appenninico», di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 30/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 614/2007, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE +) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE + Natura e biodiversità; LIFE + Politica e governanza ambientali; LIFE + Informazione e comunicazione;

Vista la convenzione di sovvenzione n. LIFE09 NAT/IT/000160 con la Commissione europea del 17 agosto 2010 di concessione del contributo per la realizzazione di apposito progetto, il cui costo complessivo è pari a 3.984.820,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE + ed in parte con risorse nazionali, presentato dall'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i beneficiari associati il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato n. 201100962 del 22 marzo 2011, che quantifica in 374.889,00 euro il totale delle spese ammissibili di propria competenza, relative al suddetto progetto, che ha la durata di 48 mesi a partire dal 1° settembre 2010;

Vista la medesima nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato n. 201100962 del 22 marzo 2011 che, a fronte di contributi comunitari pari a 198.933,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 175.956,00 euro, pari a circa il 47 per cento del costo totale ammissibile della propria quota del suddetto progetto approvato;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 21 luglio 2011 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE + «Conservazione dell'orso bruno: azioni coordinate per l'areale alpino e appenninico« (LIFE09 NAT/IT/000160), che ha la durata di 48 mesi, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE + di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 175.956,00 euro al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato.

3. Eventuali rettifiche apportate dalla Commissione europea alla quota comunitaria, dopo la chiusura del progetto, comportano una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie viene rimborsata al Fondo medesimo.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10
Economia e finanze, foglio n. 17

11A13263

DECRETO 21 luglio 2011.

Integrazione del cofinanziamento nazionale di un aiuto pubblico per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, per l'anno 2010, di cui agli articoli 68 - 70 del Regolamento CE n. 73/2009, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 29/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 73/2009 del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto in particolare l'art. 70 del predetto regolamento CE del Consiglio n. 73/2009 del 19 gennaio 2009, che prevede che gli Stati membri possano concedere contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie o malattie delle piante o infestazioni parassitarie;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 639/2009 del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento CE del Consiglio n. 73/2009;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del predetto regolamento CE del Consiglio n. 73/2009 del 19 gennaio 2009;

Visto in particolare l'art. 11 del predetto decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009, che prevede un contributo comunitario di 70.000.000,00 di euro, pari al 75 per cento dell'ammontare complessivo, per il pagamento dei predetti premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante;

Visto il proprio decreto n. 21 del 26 luglio 2010 (*G.U.* n. 241 del 14 ottobre 2010), che assegnava un cofinanziamento statale di 23.333.333,33 euro, pari al 25 per cento del contributo complessivo di 93.333.333,33 euro, relativo ai suddetti premi di assicurazione per l'anno 2010;

Vista la nota della Commissione europea n. (2011) 437819 del 19 aprile 2011, che ha autorizzato l'utilizzo dei risparmi di 11.487.107,00 euro, derivanti dalla misura dell'avvicendamento biennale, prevista dall'art. 68, paragrafo 1 *a) v)* del regolamento in oggetto a favore della misura assicurativa prevista dal paragrafo 1 *d)* del medesimo art. 68;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9458 del 2 maggio 2011, che quantifica in 15.316.142,67 euro l'integrazione complessiva relativa ai predetti premi di assicurazione, per l'anno 2010;

Vista la medesima nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9458 del 2 maggio 2011 che, a fronte di contributi comunitari pari a 11.487.107,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 3.829.035,67 euro, pari al 25 per cento dell'integrazione complessiva relativa ai suddetti premi di assicurazione;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 21 luglio 2011 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie o malattie delle piante o infestazioni parassitarie, è autorizzato, per l'anno 2010, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, l'integrazione del cofinanziamento statale di 3.829.035,67 euro, per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, agli organismi pagatori interessati, previa indicazione mensile di AGEA coordinamento, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Eventuali rettifiche apportate dalla Commissione europea alla quota comunitaria, dopo la chiusura del progetto, comportano una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie viene rimborsata al Fondo medesimo.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi all'aiuto pubblico per il pagamento dei premi di assicurazione ed effettua i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10 Economia e finanze, foglio n. 16

11A13264

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 19 settembre 2011.

Iscrizione della società «Pi.&Di. S.n.c. di Pitocco e Di Virgilio», in Lucera, nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma terzo, lettera *e)* del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80;

Visto l'art. 173-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-*ter*, del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, secondo cui «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;

Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile) il quale prevede che «i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile»;

Visto il P.D.G. del 2 Aprile 2009 con il quale:

è stata disposta l'istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4; oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 ottobre 2006;

è stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società nell'elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonché, per la pubblicità dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;

Vista l'istanza del 21 febbraio 2011 prot. m. dg DAG 7/3/2011 n. 31994. E la società «Pi. & Di. S.n.c. di Pitocco e Di Virgilio» con sede legale in Lucera (Foggia) alla via Federico II, 11 C. F. 03264420716, sito internet: www.vendite-giudiziarie.net ha presentato domanda d'iscrizione della predetta società nell'elenco dei siti internet ed ha dichiarato di voler effettuare la pubblicità presso il distretto della Corte d'appello di Bari.

Considerato che i requisiti posseduti dalla società «Pi. & Di. S.n.c. di Pitocco e Di Virgilio» risultano conformi a quanto previsto dal P.D.G. del 2 aprile 2009;

Verificati in particolare:

il possesso dei requisiti di professionalità e tecnici;

l'assenza di situazioni d'incompatibilità;

il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito;

Visto il parere favorevole espresso dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (prot. m. dg dog 12/9/2011 n. 23391.U);

Dispone:

L'iscrizione della società «Pi. & Di. S.n.c. di Pitocco e Di Virgilio» con sede legale in Lucera (Foggia) alla via Federico II, 11 C. F. 03264420716, sito internet: www.vendite-giudiziarie.net, nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006.

L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.

Dalla data di iscrizione, la società è autorizzata ad effettuare la pubblicità presso il distretto di Corte d'appello di Bari;

La società è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Direttore generale della giustizia civile si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Il Direttore generale della giustizia civile procederà ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006. L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporterà la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto.

Si avverte che ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte d'appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.

Roma, 19 settembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A13136

DECRETO 26 settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Braho Hemion, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. BRAHO Hemion, nato il 28 marzo 1984 a Vlore (Albania) cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente Sig. Braho è in possesso del titolo accademico Laurea in giurisprudenza, conseguito presso l' Università di Roma "Tor Vergata" in data 30 aprile 2009, ha inoltre documentato di essere iscritto al II anno del corso di dottorato di ricerca in "Storia e teoria del diritto XXV ciclo" presso l'Università di Roma "Tor Vergata";

Considerato che è iscritto presso la "Dhoma Kombetare e Avokateve" dal 30 ottobre 2010;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri e atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Preso atto delle determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che il sig. Braho Hemion è in possesso di un permesso soggiorno di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Roma del 23 luglio 2009;

Visto l'art. 49 co. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Al Sig. BRAHO Hemion, nato il 28 marzo 1984 a Vlore (Albania) cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di "Avokat" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati" e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una materia (a scelta del candidato) tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale Forense, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 settembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A13490

DECRETO 26 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Guida Eleonora Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di GUIDA Eleonora Maria, nata il 24 settembre 1982 a Novi Ligure, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso dei titoli accademici: laurea in scienze giuridiche in data 8 ottobre 2004 e la laurea specialistica in Giurisprudenza in data 16 marzo 2007 ottenuti presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi";

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova il 16 luglio 2009;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 27 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 1° luglio 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritta all'"Ilustre colegio de Abogados de La Rioja" dal 18 novembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, con riferimento al superamento delle prove scritte dell'esame di stato per l'esercizio della professione di avvocato in Italia, rappresentato dall'istante con nota pervenuta in data 11 luglio 2011 e reiterato con nota pervenuta in data 26 luglio 2011, di applicare il medesimo trattamento adottato per gli altri richiedenti la cui istanza sia stata esaminata dopo il mutamento di orientamento della Direzione generale in ordine alla valutazione del citato elemento;

Ritenuto che detto superamento non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un "unicum" che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria;

Decreta:

Alla Sig.ra GUIDA Eleonora Maria, nata il 24 settembre 1982 a Novi Ligure, cittadina italiana, di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 settembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A13491

DECRETO 27 settembre 2011.

Modificazione del decreto 26 agosto 2011 relativo al riconoscimento, alla sig.ra Anna Matonti, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la richiesta di correzione del decreto dirigenziale di riconoscimento presentata dalla dott.ssa Maonti;

Visto il proprio decreto datato 26 agosto 2011, con il quale si riconosceva il titolo di «abogado», conseguito in Spagna dalla dott.ssa Matonti Anna, nata il 20 febbraio 1973 a Salerno, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, sono inserite delle inesattezze;

Decreta:

Il decreto datato 26 agosto 2011, con il quale si riconosceva il titolo di «abogado», conseguito in Spagna dalla dott.ssa Matonti Anna, nata il 20 febbraio 1973 a Salerno, cittadina italiana, quale titolo abilintante per l'esercizio in Italia della medesima professione, è modificato come segue: nella parte del decreto in cui si fa riferimento alla città nella quale ha sede il Consiglio dell'ordine presso il quale la richiedente ha svolto la pratica forense, la frase: «l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Lucca», è sostituita dalla frase: «l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Sanremo».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 26 agosto 2011.

Roma, 27 settembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A13098

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Baletti Margherita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Baletti Margherita, nata il 21 luglio 1974 a Mortara (Pavia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Baletti è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 15 dicembre 2000 in Italia presso la Università degli studi di Pavia;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Vigevano;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 10 maggio 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Baletti Margherita, nata il 21 luglio 1974 a Mortara (Pavia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di abogado quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 27 settembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A13134

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Selleri Roberto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Selleri Roberto, nato il 10 agosto 1982 a Brescia, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Selleri è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 11 luglio 2006 in Italia presso la Università degli studi di Brescia;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Brescia;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 20 gennaio 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita

dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Selleri Roberto, nato il 10 agosto 1982 a Brescia, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di advocat quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 27 settembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A13135

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 settembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario SLUXX.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, ed in particolare l'art. 4, comma 1, concernente «Condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 9 agosto 2008 presentata dall'impresa «W. Neudorff GmbH KG», con sede legale in An der Muhle 3-D-31860, Emmerthal (Germania), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Ferrox» contenente la sostanza attiva fosfato ferrico;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 9 agosto 2002 di inclusione della sostanza attiva fosfato ferrico, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 ottobre 2011 in attuazione della direttiva 2001/87/CE della Commissione;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che proroga l'iscrizione nel suddetto allegato I di alcune sostanze attive, tra cui fosfato ferrico, fino al 31 dicembre 2015, in attesa che siano finalizzate le valutazioni delle informazioni supplementari richieste ai fini del rinnovo dell'iscrizione, in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa «W. Neudorff GmbH KG» a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 1° luglio 2011, prot. n. 22061, con la quale è stata richiesta la documentazione per il completamento dell'*iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 18 luglio 2011 da cui risulta che l'impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Sluxx»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Sluxx» fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva fosfato ferrico;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa «W. Neudorff GmbH KG», con sede legale in An der Muhle 3-D-31860, Emmerthal (Germania), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SLUXX con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fosfato ferrico nell'allegato I.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardante la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,250 - 0,500 - 1 - 1,5 - 2,5 - 5 - 10 - 20 - 25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento della impresa estera «W. Neudorff GmbH KG» in D 21337 Luneburg, Germania.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14764.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SLUXX

Esca lumachicida granulare a base di fosfato ferrico

COMPOSIZIONE	
Fosfato ferrico	**g. 2,97**
Coformulanti ed attrattivi q.b.a	**g. 100**

Reg. del Ministero della Salute
n. del

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3
D-31860 Emmerthal (Germania)

Stabilimento di produzione: W. Neudorff GmbH KG D-21337 Lüneburg, Germania

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Distribuito da: **Certis Europe B.V.**
Via Josemaria Escrivà de Balaguer 6 - 21047 – Saronno (VA) - tel. 029609983

Contenuto: 0,250–0,500–1–1,5-2,5-5–10–20-25 Kg

Partita n.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
SLUXX è un'esca granulare lumachicida contenente la sostanza attiva fosfato ferrico.
I prodotto si impiega per il controllo di tutte le specie di lumache (lumache con guscio, lumache nude) che attaccano le colture frutticole, orticole, la fragola, i funghi, le colture floreali ed ornamentali in pieno campo, le forestali, i cereali, le oleaginose e la barbabietola da zucchero. Il prodotto può essere utilizzato sia per colture in pieno campo che in serra. SLUXX inoltre può essere utilizzato anche in giardini pubblici, zone verdi, parchi e viali alberati.
L'esca lumachicida ha un'efficacia rapida ed elevata ed un alto potere attrattivo verso tutte le lumache che danneggiano le colture. Dopo l'assunzione dell'esca le lumache cessano di nutrirsi e quindi vi è un'immediata protezione delle piante coltivate, sebbene sia ancora possibile vedere la presenza di individui anche dopo l'applicazione del prodotto.
SLUXX presenta un nuovo meccanismo d'azione che non comporta la disidratazione delle lumache. La pioggia o il tempo umido, condizioni favorevoli per l'attività delle lumache, non hanno alcuna influenza sull'efficacia del prodotto. Inoltre il blocco dell'alimentazione non è accompagnato da emissione di bava, così non ci sono cattivi odori, né residui di bava intorno o sulla vegetazione.
Grazie all'attività dello SLUXX, non vi è la necessità di raccogliere le lumache morte poiché, dopo l'assunzione dell'esca, queste tendono ad andare a morire in luoghi appartati.
I granuli dell'esca dello SLUXX presentano una buona capacità di rigonfiamento (assorbimento dell'acqua), come pure una buona persistenza anche in casi di umidità elevata.

CAMPI DI APPLICAZIONE E DOSI D'IMPIEGO
FRUTTIFERI, ORTAGGI A RADICE E TUBERO (PATATA, BIETOLA ROSSA, CAROTA, SEDANO-RAPA, RAFANO, TOPINANBUR, PASTINACA, PREZZEMOLO A GROSSA RADICE, RAVANELLI, SALSEFRICA, RUTABAGA, RAPA), ORTAGGI A BULBO (CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO, CIPOLLINA), ORTAGGI A FRUTTO (POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO, MELONE, ZUCCA, COCOMERO), CAVOLI A INFIORESCENZA, CAVOLI A TESTA, CAVOLI A FOGLIA, CAVOLO RAPA, ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE (LATTUGHE E ALTRE INSALATE, SPINACI E SIMILI, CICORIE, ERBE FRESCHE), PIANTE OFFICINALI, LEGUMI, ORTAGGI A STELO (ASPARAGO, CARDO, SEDANO, FINOCCHIO, CARCIOFO, PORRO, RABARBARO), FUNGHI, FRAGOLA, FLOREALI ED ORNAMENTALI, FORESTALI, CEREALI, MAIS DOLCE, OLEAGINOSE, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, VIVAI.
Lo SLUXX si impiega inoltre in aree verdi quali parchi, viali e giardini pubblici per il controllo delle lumache che attaccano floreali, ornamentali e forestali.
DOSE DI IMPIEGO:
- Per infestazione modesta: 5 Kg/ha paria 0,5 g. per metro quadrato
- Per forte infestazione: 7 kg/ha pari a 0,7 g. per metro quadrato.

SLUXX viene applicato all'inizio dell'infestazione o quando si osservano i primi danni sulle piante. Applicare il prodotto quando la vegetazione è asciutta. Il trattamento deve essere effettuato preferibilmente nelle prime ore serali, quando le lumache escono dai loro rifugi. Eventuali trattamenti successivi, fino ad un massimo di 4 per anno, devono essere eseguiti solo se sul terreno trattato sono rimaste quantità minime del prodotto. Queste applicazioni successive rendono possibile combattere l' infestazione di lumache che arrivano da zone confinanti non sottoposte al trattamento.
Il prodotto si applica spargendolo in modo uniforme tra le piante della coltura. Nelle colture con grandi distanze tra le fila, SLUXX può essere applicato anche in strisce larghe 30 cm lungo il filare delle piante.
Nelle applicazioni a pieno campo su cereali, oleaginose e barbabietola da zucchero, l'esca può essere applicata mediante le normali attrezzature spandigranuli in uso per la distribuzione dei fertilizzanti.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.
ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
CONSERVARE AL RIPARO DALL'UMIDITÀ
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

11A12898

DECRETO 26 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Markose Rosamma Keezhathumattathi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra MARKOSE Rosamma Keezhathumattathi ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di Rosamma K.M.;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2007 presso la "Dhanvantari Vidyaniketan School of Nursing" di Shimoga (India) dalla sig.ra MARKOSE Rosamma Keezhathumattathi nata a Gandibagilu, Karnataka (India) il giorno 21 aprile 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra MARKOSE Rosamma Keezhathumattathi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A13000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pani Marianna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Vista la legge n. 845/78 «Legge-Quadro in materia di formazione professionale»;

Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1 recante «Disciplina dell'attività di estetista»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244 recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare, nello Stato membro di origine la professione corrispondente;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 ed in particolare l'art. 1, comma 2, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2011, registro 1, foglio 142, con il quale è stato conferito l'incarico *ad interim* di direttore generale della Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione;

Visto l'art. 5, comma 1, lett. *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Pani Marianna, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del diploma di estetista conseguito in Svizzera, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. *a)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto in relazione al disposto dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 206/2007, il precedente provvedimento di riconoscimento del decreto direttoriale n. 119/I/2009 del 10 aprile 2009, avente per oggetto un titolo di formazione professionale identico a quello presentato dalla sig.ra Pani Marianna;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente, e la congrua esperienza professionale svolta in qualità di lavoratrice dipendente, soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di estetista, rilasciato dall'Istituto Hunger Ricci (Svizzera), alla sig.ra Pani Marianna, nata a Monticelli D'Ongina (Piacenza) il 14 novembre 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Roma, 21 giugno 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A13369

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pilitowska Monika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Vista la legge n. 845/78 «Legge-Quadro in materia di formazione professionale»;

Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1 recante «Disciplina dell'attività di estetista»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244 recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare, nello Stato membro di origine la professione corrispondente;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 ed in particolare l'art. 1, comma 2, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2011, registro 1, foglio 142, con il quale è stato conferito l'incarico *ad interim* di direttore generale della Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione;

Visto l'art. 5, comma 1, lett. *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Pilitowska Monika, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del diploma di «Technik Uslug Kosmetycznych» conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto in relazione al disposto dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 206/2007, il precedente provvedimento di riconoscimento del decreto direttoriale n. 14/I/08 del 28 gennaio 2008, avente per oggetto un titolo di formazione professionale identico a quello presentato dalla sig.ra Pilitowska Monika;

Preso atto che la differenza sostanziale nella formazione professionale, relativa ad alcune discipline non contemplate nel programma d'esame previsto nel percorso formativo polacco rispetto alla formazione italiana, non pienamente compensata dall'esperienza professionale, si rende necessario sottoporre la richiedente ad una misura compensativa come per il caso precedente, volta ad accertare le conoscenze deontologiche e professionali nel settore dell'estetica, secondo quanto stabilito dalla legge nazionale n. 1/90;

Vista la nota del 25 marzo 2011, con la quale la sig.ra Pilitowska Monika ha esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, scegliendo quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;

Considerato che la realizzazione della prova d'esame, con D.D. n. 118/I/2011 del 5 aprile 2011 ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto legislativo n. 206/2007, è stato chiesto alla regione Emilia-Romagna, ove la richiedente è residente, di effettuare l'organizzazione della prova teorico-pratica, presso una struttura riconosciuta dalla Regione stessa, al fine di accertare le conoscenze professionali della richiedente;

Visto il verbale della regione Emilia-Romagna, prot. n. 0134222 del 31 maggio 2011, attestante il superamento della prova d'esame davanti alla commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo professionale di «Technik Uslug Kosmetycznych», rilasciato il 29 giugno 2001, dall'Istituto professionale postliceale di Bydgoszcz (Polonia), alla sig. ra Pilitowska Monika, nata a Zielonej Gorze (Polonia) l'8 settembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A13370

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 agosto 2011.

Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative all'annualità 2011.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 167, del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere 4 sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione nonché i criteri per la determinazione degli stessi;

Visto, il comma 5 dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 9, fog. 142, con il quale in attuazione dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) che attribuisce al citato Fondo per l'anno 2011 la dotazione di euro 32.915.560,00 successivamente ridotta ad euro 9.896.732,00 con DMT 50436/11 ai sensi dell'art. 17, comma 16, della legge n. 221/2010 che attua l'art. 14, comma 2, «Patto di stabilità interno ed altre diposizioni sugli enti territoriali», del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica».

Considerato, pertanto, che la dotazione complessiva del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni di che trattasi ammonta, per l'annualità 2011, complessivamente ad euro 9.896.732,00;

Visto il comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che conseguentemente non sono dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello stato previste da leggi di settore;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2010 prot. n. 11580, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 17 novembre 2010, registro 9, foglio n. 397, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - dell'30 dicembre 2010, n. 304, con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale relativamente all'annualità 2010;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 2009, n. 403, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 8 luglio 2009, reg. 6, foglio 311, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha conferito, tra l'altro, al Sottosegretario di Stato, Sen. Mario Mantovani, la delega all'esercizio delle funzioni inerenti le materie della Direzione generale per le politiche abitative;

Vista l'intesa espressa sulla proposta di ripartizione effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dalla Conferenza permanente Stato - Regioni nella seduta del 27 luglio 2011;

Decreta:

1. La disponibilità del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari per l'annualità 2011 ad euro 9.896.732,00 è ripartita tra le regioni secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.

4. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni delle regioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, concernenti l'entità dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali per l'annualità cui si riferisce il riparto e di quelli degli enti locali riferiti all'anno precedente iscritti in bilancio, già indicati al comma 6 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, dovranno pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno. Le comunicazioni pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione ai fini dei riparti di che trattasi.

5. Ai sensi del punto 7 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, reg. 9, fog. 142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 2 dicembre 2005, le risorse statali non ripartite dalle singole regioni entro un anno dall'erogazione saranno decurtate dalla quota di spettanza dell'anno successivo. A tal fine le regioni comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine di cui sopra, il provvedimento di riparto in favore dei comuni.

6. Tenuto conto della forte riduzione intervenuta nella dotazione attribuita al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2011, le regioni possono, anche in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, individuare, con apposito provvedimento, fermo restando le finalità generali perseguite dal Fondo di sostegno di cui all'art. 11 della legge 431/98, le priorità di utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il Sottosegretario di Stato: MANTOVANI

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 13, foglio n. 348

ALLEGATO

Legge 431/98 - FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO

Ripartizione della disponibilità 2011 (euro 9.896.732,00)

Regioni	A	B	C
	Riparto del 90%	**Riparto del 10%**	**Riparto 2010 (A + B)**
Piemonte	722.422,64	97.530,30	819.952,94
Valle d'Aosta	49.441,98	7.855,92	57.297,90
Lombardia	1.414.010,55	224.674,47	1.638.685,02
Veneto	585.158,47	42.061,98	627.220,45
Friuli-Venezia Giulia	183.926,28	22.074,23	206.000,51
Liguria	309.902,08	44.947,74	354.849,82
Emilia-Romagna	744.468,13	118.289,77	862.757,90
Toscana	542.120,33	86.138,39	628.258,72
Umbria	170.104,90	12.884,53	182.989,43
Marche	224.763,34	22.702,72	247.466,06
Lazio	962.038,10	152.859,82	1.114.897,92
Abruzzo	186.675,89	1.288,42	187.964,31
Molise	80.187,40	0,00	80.187,40
Campania	867.828,27	28.877,98	896.706,25
Puglia	562.460,27	89.370,24	651.830,51
Basilicata	110.646,00	3.768,18	114.414,18
Calabria	260.836,63	1.693,31	262.529,94
Sicilia	731.116,52	1.043,54	732.160,06
Sardegna	198.951,02	31.611,66	230.562,68
Totale	**8.907.058,80**	**989.673,20**	**9.896.732,00**

11A13415

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Murazzano DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Murazzano».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Murazzano»;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Murazzano DOP, con sede legale in Bossolasco (Cuneo), piazza Oberto n. 1 (già via Umberto I n. 1), intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai decreti ministeriali sopra citati;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individua-

ta all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop.», autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Murazzano»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Murazzano DOP, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Murazzano DOP, con sede in Bossolasco (Cuneo), piazza Oberto n. 1 (già via Umberto I n. 1), è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Murazzano» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 148 del 21 giugno 1996.

2. Gli atti del consorzio di cui di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Murazzano».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Murazzano» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Murazzano» appartenenti alla categoria «caseifici» nella formaggi, individuata dall'art. 4, lettera *a)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

11A12896

DECRETO 23 settembre 2011.

Modifica al decreto 28 maggio 2010 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al «Laboratorio chimico merceologico – Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2010, con il quale al Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70 è stata rinnovata l'auto-

rizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 16 settembre 2011, ha comunicato di aver variato la denominazione del laboratorio in: Metropoli - Azienda speciale della camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 luglio 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione del Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze in Metropoli - Azienda speciale della camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione del Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze autorizzato con decreto 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010 al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo varia in: Metropoli - Azienda speciale della camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

11A12891

DECRETO 23 settembre 2011.

Modifica al decreto 28 maggio 2010 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al «Laboratorio chimico merceologico – Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010, con il quale al Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 16 settembre 2011, ha comunicato di aver variato la denominazione del laboratorio in: Metropoli - Azienda speciale della camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 luglio 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione del Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze in Metropoli - Azienda speciale della camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione del Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze autorizzato con decreto 28 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010 al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo varia in: Metropoli - Azienda speciale della camera di commercio di Firenze - Laboratorio chimico merceologico.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

11A12892

DECRETO 23 settembre 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Achem S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 3 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 215 del 15 settembre 2007 con il quale il laboratorio Achem S.r.l., ubicato in Dolianova (CA), via Zuddas n. 12, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 settembre 2011;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 luglio 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Achem S.r.l., ubicato in Dolianova (CA), via Zuddas n. 12, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 6 maggio 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/Metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

11A12893

DECRETO 23 settembre 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Achem S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 3 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 215 del 15 settembre 2007 con il quale il laboratorio Achem S.r.l., ubicato in Dolianova (CA), via Zuddas n. 12 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 settembre 2011;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 luglio 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Achem S.r.l., ubicato in Dolianova (CA), via Zuddas n. 12, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 6 maggio 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Cationi totali	Reg. CE 606/2009 allegato IV B a
Conduttività	Reg. CE 606/2009 allegato IV B b
Tenore zuccherino (Grado rifrattometrico a 20 °C o grado brix)	OIV-MA-AS2-02 R2009
Acidità fissa	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14-A R2009
Alcalinità delle ceneri	OIV-MA-AS2-05 R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV-MA-AS321-02 R2009
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV-MA-AS315-03 R2009
Esame Organolettico	DM 12/03/1986 GU n. 161 del 14/07/1986 allegato I
Estratto secco non riduttore, estratto ridotto	OIV-MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-01C R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2009
Metanolo	OIV-MA-AS312-03B R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009
Glucosio e fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01 R2009
Solfati	OIV-MA-AS321-05A R2009
Sostanze riducenti	OIV-MA-AS311-01A R2009
Caratteristiche cromatiche	OIV-MA-AS2-07 R2009
Indice di Folin-Ciocalteau	OIV-MA-AS2-10 R2009
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Anidride solforosa	OIV-MA-AS323-04 R2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2009
Litio	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 allegato XXX
Piombo	OIV-MA-AS322-11 R2009
Potassio	OIV-MA-AS322-02 R2009
Rame	OIV-MA-AS322-06 R2009
Sodio	OIV-MA-AS322-03 R2009
Zinco	OIV-MA-AS322-08 R2009

11A12894

DECRETO 23 settembre 2011.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» registrata con regolamento (CE) n. 1855/05 della Commissione del 14 novembre 2005.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1855/05 della Commissione del 14 novembre 2005, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Mela Alto Adige/Südtiroler Apfelkonsortium, con sede in Bolzano/Bozen, presso EOS della Camera di commercio di Bolzano/EOS der Handelskammer Bozen, via Alto Adige/Südtiroler Straße 60, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della indicazione geografica protetta Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel;

Vista la nota protocollo n. 17002 del 9 settembre 2011, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 1° settembre 2011, con la quale il Consorzio Mela Alto Adige/Südtiroler Apfelkonsortium, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio Mela Alto Adige/Südtiroler Apfelkonsortium, sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio Mela Alto Adige/Südtiroler Apfelkonsortium e trasmesso con nota n. Consorzio Mela Alto Adige/Südtiroler Apfelkonsortium all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo: www.politicheagricole.gov.it

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'articolo 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

11A12899

DECRETO 3 ottobre 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità S.p.a.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Lametia», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 2107/99 del 4 ottobre 1999 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Lametia»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 24 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 110 del 14 maggio 2007, con il quale l'organismo denominato «Agroqualità SpA» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Lametia», per un periodo di tre anni;

Visto il decreto 22 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2010, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità SpA» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Lametia» è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che «Agroqualità SpA» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Lametia» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art.14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 12 luglio 2011 e considerato che la documentazione corretta è stata trasmessa in data 29 settembre 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Agroqualità SpA», con sede in Roma, viale Cesare Pavese n. 305, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Lametia» registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2107/99 del 4 ottobre 1999.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualità SpA» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Agroqualità SpA» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Lametia» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «Agroqualità SpA» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità SpA» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Lametia» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Agroqualità SpA» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità SpA» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità SpA» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Lametia» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità SpA» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Agroqualità SpA» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Calabria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 3 ottobre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A13416

DECRETO 7 ottobre 2011.

Modifica degli articoli 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria», «Pantelleria».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la domanda presentata dal Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC dell'isola di Pantelleria e dalla Confederazione italiana agricoltori di Trapani intesa ad ottenere la modifica degli articoli 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria»;

Visto il parere favorevole della Regione siciliana sull'istanza di cui sopra;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria», pubblicato nel supplemento ordinario n. 193 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 23 agosto 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli articoli 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria» riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1971 e successive modifiche, sono modificati così come riportato nel testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

ANNESSO

MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MOSCATO DI PANTELLERIA», «PASSITO DI PANTELLERIA» E «PANTELLERIA».

All'art. 5:

il comma 10 è sostituito dal seguente testo: «Il vino "Moscato di Pantelleria" deve essere ottenuto dalla fermentazione di mosto da uve fresche.

Il vino "Passito di Pantelleria", deve provenire da uve sottoposte in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, ad appassimento al sole.»;

il comma 13 è sostituito dal seguente testo: «Il vino "Pantelleria Moscato liquoroso" deve essere ottenuto dalla fermentazione di mosto da uve fresche.

Il vino "Passito di Pantelleria liquoroso" deve essere ottenuto da uve sottoposte in tutto o in parte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato.»;

alla tabella di cui al comma 16, le rese massime dell'uva in vino e delle produzioni massime di vino per ettaro, sono modificate come di seguito indicato:

per la tipologia Pantelleria Moscato liquoroso resa massima dell'uva in vino «70%», produzione massima di vino per ettaro litri «7000»;

per la tipologia Pantelleria Passito liquoroso resa massima dell'uva in vino «55%», produzione massima di vino per ettaro litri «5500».

All'art. 6:

le caratteristiche al consumo delle tipologie «Moscato di Pantelleria» e «Passito di Pantelleria» sono modificate come di seguito indicato:

per la tipologia «Moscato di Pantelleria» al colore, dopo la parola «giallo», inserire la dicitura «talvolta»;

per la tipologia «Passito di Pantelleria» al colore, dopo le parole «giallo dorato», eliminare la dicitura «talvolta».

All'art. 7:

il comma 6 è sostituito dal seguente testo: «Nell'etichettatura del vino "Passito di Pantelleria" è consentito riportare in etichetta "vino ottenuto da uve appassite al sole.».

11A13417

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIRETTIVA 4 agosto 2011.

Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) di cui all'allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 117, secondo comma, lettera *r)*, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di pesi e misure;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con il quale è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1 dispone che il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sicilia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente la riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2 dell'art. 1, che sostituisce l'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, che, ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 2007, adotta il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, ed in particolare l'art. 10, comma 2, del citato regolamento ministeriale, il quale stabilisce che possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive per effettuare le operazioni di verificazione periodica sui singoli tipi di sistemi di misura, anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire da parte dei laboratori autorizzati e, nel periodo transitorio, da parte delle Camere di commercio e di integrare le prescrizioni al riguardo già contenute nel medesimo regolamento ministeriale;

Vista la raccomandazione dell'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (OIML) di Parigi R 117-1 Ed 2007, in quanto applicabile ai distributori di carburante;

Considerata la necessità di definire, sulla base delle suddette norme e raccomandazioni, le procedure da seguire per le operazioni dei controlli successivi, al fine di uniformarle su tutto il territorio nazionale, relativamente ai distributori di carburante disciplinati dal citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Considerato che la direttiva del Ministro delle attività produttive del 4 aprile 2003, all'allegato II disciplina la verificazione periodica dei distributori di carburanti approvati in conformità al Regolamento per la fabbricazione dei pesi delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni e aggiunte;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi;

ADOTTA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai controlli successivi, verificazione periodica e controlli casuali, così come definiti all'art. 2, comma 1, lettere *e)*, *f)* e *g)* del decreto ministeriale 18 gennaio 2011, n. 32, sui sistemi di misura di cui all'allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, limitatamente ai distributori di carburanti, eccetto i gas liquefatti.

2. I controlli e le prove da effettuare per l'esecuzione dei controlli successivi sui sistemi di misura di cui al comma 1, sono riportati nell'allegato I.

Art. 2.

Verificazione periodica

1. L'incaricato del laboratorio effettua tutti i controlli e tutte le prove previste nell'allegato I e compila, oltre il libretto metrologico che accompagna lo strumento, anche la lista di controllo (checklist) riportata nell'allegato II. Il laboratorio tiene la lista di controllo a disposizione di Unioncamere e delle camere di commercio per le operazioni di vigilanza sul laboratorio stesso.

Art. 3.

Controlli casuali

1. L'incaricato della camera di commercio effettua uno o più controlli e una o più prove previste nell'allegato I e compila, oltre il libretto metrologico che accompagna il distributore di carburante, anche la lista di controllo (checklist) riportata nell'allegato II.

2. Qualora nel corso delle prove tecniche lo strumento non supera il controllo per non conformità formali, oppure viene riscontrato che l'errore dello strumento risulta compreso tra l'errore massimo permesso in sede di verificazione periodica e quello di cui all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 18 gennaio 2011, n. 32, viene ordinato all'utente di aggiustare il distributore di carburante a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni dalla data del controllo casuale.

Art. 4.

Campioni di riferimento e di lavoro

1. I campioni di prima linea (di riferimento) e i campioni di lavoro utilizzati per l'esecuzione dei controlli successivi sono inseriti in un sistema pianificato di controllo del rispetto degli errori e delle incertezze secondo quanto previsto all'art. 10, commi 3 e 4, del decreto 18 gennaio 2011, n. 32. In particolare il citato sistema pianificato ha una cadenza di certificazione biennale per i campioni di prima linea, eseguita da un laboratorio riconosciuto da un organismo nazionale di accreditamento mentre, per quelli di lavoro, la cadenza dei controlli è annuale.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 7, foglio n. 361

ALLEGATO *I*

(articolo 1)

Procedura per i controlli successivi dei sistemi di misura – distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) conformi all'allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

1. I serbatoi campione di volume e gli altri sistemi di misura campione utilizzati nei controlli successivi rispettano i requisiti previsti dall'articolo 10, commi 3, 4, 5 e 6, del D.M. 18 gennaio 2011, n. 32 e quanto previsto dalla presente direttiva. La capacità delle misure utilizzate deve essere adeguata a contenere il volume erogato dal sistema di misura alla portata massima effettiva nelle condizioni di utilizzo in un tempo non inferiore a 30 secondi.

2. La verificazione periodica prevede:

2.1 controllo visivo finalizzato a verificare la presenza della marcatura CE, della marcatura supplementare M, delle iscrizioni regolamentari, della presenza dei sigilli o di altri elementi di protezione anche di tipo elettronico come previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto;

2.2 controllo della presenza della dichiarazione di conformità CE dello strumento alla precitata direttiva, o di una sua copia[1], e del libretto metrologico, se già rilasciato;

2.3 controllo che in caso di sostituzione di un componente del sistema di misura vincolato con sigilli di protezione detta sostituzione sia stata annotata nel libretto metrologico; detta annotazione, effettuata a cura del soggetto che ha eseguito l'intervento comprende anche il numero di serie del componente;

2.4 esecuzione di prove metrologiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del sistema di misura:

2.4.1 verifica del rispetto degli errori massimi tollerati;
tale verifica è effettuata mediante due distinte erogazioni corrispondenti alla portata massima e minima del sistema di misura accertando che in ciascuna erogazione l'errore massimo tollerato dallo strumento non sia superiore a quello previsto per i distributori di carburanti dall'allegato MI-005 del decreto legislativo n. 22/2007;

2.4.2 verifica del corretto funzionamento dei visualizzatori continui di quantità (totalizzatori), ove presenti;
dopo aver letto il valore iniziale indicato dal visualizzatore continuo di quantità, erogare una certa quantità di prodotto superiore alla minima quantità misurabile dallo strumento; la differenza tra il valore iniziale e

[1] La dichiarazione di conformità CE-prevede che il numero di attestato di esame CE deve corrispondere a quello riportato sulle targhe dello strumento stesso.

quello finale letto sul predetto visualizzatore non deve differire dal valore indicato dal dispositivo di visualizzazione azzerabile del sistema di misura per più di 1 (uno) litro;

2.5 verifica della tenuta del circuito idraulico a valle del misuratore:

2.5.1 messa in pressione del circuito idraulico mediante l'avviamento della pompa e l'estrazione della pistola che deve essere tenuta chiusa;

2.5.2 verifica che per un periodo di circa 30 secondi il dispositivo di visualizzazione azzerabile non segni un passaggio di prodotto superiore al doppio del massimo errore permesso per la minima quantità misurabile;

2.6 verifica del raggiungimento della portata massima;
dopo la messa in pressione del circuito idraulico con l'apertura e la successiva lenta chiusura della pistola, azzerare la testata, aprire completamente il circuito idraulico ed erogare per almeno 30 secondi, poi arrestare il flusso; la portata in litri/minuto non deve essere inferiore al 60% della portata massima riportata nella targa di cui al punto 9.1 dell'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

2.7 prove su distributori di carburante associati a sistemi self-service (SSD) utilizzati in modalità "non sorvegliata" (unattended service mode):

2.7.1 disponibilità ricevuta;
controllare che in caso di indisponibilità della ricevuta sia inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure che sia segnalata al cliente l'indisponibilità della ricevuta stessa;

2.7.2 erogazione con carta elettronica di pagamento;
dopo aver abilitato l'erogazione con carta elettronica, effettuare un'erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra i dati visualizzati dal sistema di misura e lo scontrino di ricevuta;

2.7.3 erogazione prepagata con banconote incompleta o non iniziata;
dopo aver abilitato una erogazione per l'importo corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l'erogazione quindi interromperla chiudendo e riponendo la pistola. Verificare la congruenza dei dati visualizzati dal sistema di misura con lo scontrino di resto;

2.7.4 cambio prezzo unitario;
dopo aver avviato l'erogazione, effettuare la modifica del prezzo unitario ed accertare che il nuovo prezzo unitario impostato non abbia effetto sul corrispettivo dovuto;

2.7.5 regolatore di durata delle erogazioni prepagate;
dopo aver impostato un'erogazione, verificare che qualora l'utente non provvede a rifornirsi entro un tempo di attesa, l'erogazione è inibita in modo automatico e viene rilasciata ricevuta;

2.7.6 verifica delle registrazioni;
verificare che vengano registrati su supporti durevoli tutti i dati e le informazioni necessarie a individuare le singole transazioni.

3. I controlli casuali consistono nell'esecuzione di uno o più controlli e una o più prove tra quelle previste per la verificazione periodica. L'incaricato della camera di commercio compila la lista di controllo nella parti relative alle prove effettuate.

ALLEGATO *II*

(articolo 2)

Lista di controllo (checklist) per la verifica dei requisiti dell'allegato I

Requisiti	Descrizione del controllo	+	-	Note
2.1	Sono presenti la marcatura CE, la marcatura supplementare M, le iscrizioni regolamentari, i sigilli o altri elementi di protezione anche di tipo elettronico previsti.			
2.2	Sono disponibili le informazioni previste dalla direttiva 2004/22/CE a corredo degli strumenti, compresa la dichiarazione di conformità CE dello strumento alla predetta direttiva, o di una sua copia e del libretto metrologico.			
2.3	Qualora siano stati ripristinati sigilli rimossi a seguito di riparazione e/o sia stato sostituito un componente del sistema di misura è stato aggiornato il libretto metrologico.			
2.4.1	Il distributore di carburante rispetta gli errori massimi tollerati.			
2.4.2	I visualizzatori continui di quantità (totalizzatori), ove presenti, funzionano in maniera corretta.			
2.5	E' stata verificata la tenuta del circuito a valle del misuratore.			
2.6	Il sistema di misura raggiunge almeno il 60% della portata massima riportata nella targa delle iscrizioni.			
2.7.1	E' stato verificato che sia inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure che sia chiaramente segnalata al cliente l'indisponibilità della ricevuta in caso di assenza della stampante, di un suo guasto o di mancanza della carta nella stessa.			
2.7.2	E' stata verificata la corrispondenza tra i dati visualizzati dal sistema di misura e lo scontrino di ricevuta a seguito di una erogazione effettuata con carta elettronica di pagamento.			
2.7.3	E' stata verificata la congruenza dei dati dello scontrino di resto con quelli visualizzati dal sistema di misura nel caso di una erogazione incompleta o non iniziata prepagata con banconote.			

2.7.4	E' stato verificato che nel caso di cambio del prezzo unitario nel corso dell'erogazione, l'importo sia determinato dal prezzo unitario relativo al momento in cui l'erogazione ha avuto inizio.			
2.7.5	E' previsto un tempo di attesa entro il quale l'erogazione si conclude in modo automatico e viene rilasciata ricevuta.			
2.7.6	I dati delle transazioni e delle prove effettuate sono stati registrati su supporto durevole.			

Note: ____
____

+	-	
X		Se lo strumento ha superato il controllo
	X	Se lo strumento non ha superato il controllo
/	/	Se il controllo non è applicabile

Data

L'utente metrico

☐(*)L'incaricato del laboratorio(verificazione periodica)
o
☐(*)L'incaricato della camera di commercio (controlli casuali)

(*) Barrare la casella che interessa.

11A13595

DECRETO 5 settembre 2011.

Revoca del commissario liquidatore della società cooperativa «Cantine del Verdicchio», in Cupramontana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* c.c. e 223-*septiesdecies* disp. att. al c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c. senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2000 con il quale la Società Cooperativa «Cantine del Verdicchio» con sede in Cupramontana (AN) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Valerio Vico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2005 con il quale è stato nominato commissario liquidatore della Società Cooperativa «Cantine del Verdicchio» con sede in Cupramontana (AN), l'avv. Alfredo Maccarone, in sostituzione del dott. Valerio Vico, inadempiente;

Considerato che l'avv. Alfredo Maccarone ha rinunciato all'incarico con comunicazione del 7 settembre 2010;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 1995 e che lo stesso presenta poste di bilancio con un attivo pari a L. 623.180.307, di cui crediti per L. 622.000.000;

Tenuto conto che il succitato documento contabile presenta crediti e debiti ormai prescritti per legge;

Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;

Rilevata la necessità di revocare l'avv. Alfredo Maccarone dall'incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Alfredo Maccarone, nominato commissario liquidatore della Società Cooperativa «Cantine del Verdicchio» con sede in Cupramontana (AN) con decreto ministeriale 1° aprile 2005 è revocato dall'incarico, senza sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la Società Cooperativa «Cantine del Verdicchio» con sede in Cupramontana (AN), già sciolta con decreto ministeriale 5 giugno 2000, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12655

DECRETO 29 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mayya Protas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la signora Mayya Protas, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del diploma di laurea di «Filologo, insegnante di lingua russa e letteratura» con specializzazione in «Filologia» ABC n. 0043941, conseguito presso l'Università Statale del Kubanskij della città di Krasnodar (Federazione Russa), della durata di 5 anni, per l'esercizio in Italia della professione di Agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 concernente la disciplina della professione di mediatore e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione, ai sensi della legge n. 39/1989 e del d.lgs. n. 59/2010, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che le associazioni di categoria anche se regolarmente convocate e informate in merito all'istanza non hanno partecipato alla riunione della Conferenza dei servizi sopra indicata e non hanno espresso il prescritto parere;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Mayya Protas, cittadina russa, nata a USSR (MD) in data 31 maggio 1975, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli Agenti di affari in mediazione, ai sensi della legge n. 39/1989 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo superamento dell'esame richiesto dall'art. art. 2, comma 3 della legge n. 39/1989, avendo già frequentato il previsto corso presso la Confcommercio Lazio.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art.16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 settembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A13262

DECRETO 30 settembre 2011.

Emissione, nell'anno 2011, di cartoline postali celebrative del 150° anniversario dell'Unità d'Italia dedicate ai Progetti del Centocinquantenario, nel valore di € 0,60 per ogni soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000

(*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2011) con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 21 luglio 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - prot. n. 44951 del 27 settembre 2011;

Decreta:

Sono emesse, nell'anno 2011, cartoline postali celebrative del 150° anniversario dell'Unità d'Italia dedicate ai Progetti del Centocinquantenario, nel valore di € 0,60 per ogni soggetto.

Le cartoline sono stampate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in offset; su carta bianca da 250 g/mq; colori: quadricromia più inchiostro fluorescente per il verso e quadricromia per il recto; formato delle cartoline: cm 16,8 x 12; bozzettista: Anna Maria Maresca; tiratura: settantacinquemila esemplari per ciascuna cartolina.

Il verso delle cartoline postali reca:

in alto a destra, entro un riquadro incolore fluorescente rilevabile giallo, invisibile ad occhio nudo, l'impronta di affrancatura che riproduce il francobollo celebrativo del 150° anniversario dell'Unità d'Italia dedicato al Tricolore, simbolo di identità nazionale, emesso in data 7 gennaio 2011; completano l'impronta la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60»;

in basso a destra, quattro righe continue con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.», per l'indirizzo del destinatario;

in alto, al centro, la leggenda «CARTOLINA POSTALE»;

in basso a sinistra sono riportati il nome della città e la denominazione del progetto raffigurato nel recto di ogni cartolina postale, e precisamente:

«FIRENZE - REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO DELLA MUSICA E DELLA CULTURA»;

«VENEZIA - REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZO DEL CINEMA E DEI CONGRESSI»;

«ISERNIA - REALIZZAZIONE DEL NUOVO AUDITORIUM»;

«REGGIO CALABRIA - NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE»;

«NOVARA - RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ED ALLESTIMENTO MUSEALE DEL COMPLESSO DEL BROLETTO»;

«QUARTO DI GENOVA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI QUARTO»;

«TORINO - NUOVO PARCO DORIA SPINA 3»;

«NAPOLI - TEATRO S. CARLO DI NAPOLI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INDIVIDUAZIONE DI SPAZI PER INCREMENTARE LA PRODUZIONE TEATRALE»;

«IMPERIA - REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEL PARCO COSTIERO DEL PONENTE LIGURE»;

«PERUGIA - REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER IL COMPLETAMENTO DELL'AEROPORTO INTERNAZIONALE DELL'UMBRIA».

Il recto di ogni cartolina raffigura una delle dieci opere architettoniche oggetto di riqualificazione, ristrutturazione o realizzazione, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità nazionale.

In alcune cartoline sono riprodotti i siti architettonici nelle loro realtà, in altre sono visibili i plastici o i disegni di riferimento (opere ancora da realizzare).

Sul lato destro di ciascuna cartolina è riportata la scritta «I PROGETTI DEL CENTOCINQUANTENARIO».

Le dieci cartoline postali sono raccolte in un carnet recante tracciatura sul lato verticale sinistro per il distacco di ciascuna cartolina nel valore di € 6,00 (corrispondente a dieci cartoline di € 0,60 ciascuna).

Il carnet è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in offset; su carta bianca da 250 g/mq; colori: quadricromia; formato del carnet chiuso: cm 18,5 x 12; bozzettista: Anna Maria Maresca; tiratura: un milione e ottocentomila cartoline raccolte in centottantamila carnet.

Nella prima e quarta di copertina vengono riprodotte, a gruppi di cinque, le immagini presenti nelle vignette delle cartoline. In prima di copertina sono riprodotti i loghi di Poste Italiane e delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, posti in basso rispettivamente a sinistra e a destra; in verticale, lungo il lato destro, è riportata la scritta «I PROGETTI DEL CENTOCINQUANTENARIO». In quarta di copertina è riprodotto, in basso a sinistra, il logo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e, in alto a sinistra è riportata la scritta «IL CARNET DI 10 CARTOLINE POSTALI VALE € 6,00».

In seconda e terza di copertina viene ripetuto a tappeto il logo di Poste Italiane e su ognuna si apre al centro un riquadro che riporta, in seconda, un testo esplicativo dell'emissione: «LE CELEBRAZIONI DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA HANNO DATO LUOGO AD UNA SERIE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CHE, IN DIECI CITTÀ DEL PAESE, HANNO VISTO LA COSTRUZIONE DI NUOVE OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ, NONCHÉ LA RIQUALIFICAZIONE ED IL RESTAURO DI AREE E STRUTTURE DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO. LE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, PREPARAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SONO STATE CURATE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IN RACCORDO CON LE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI INTERESSATE» e, in terza, la scritta «MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO» riprodotta in trasversale per l'intera superficie.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A13594

DECRETO 5 ottobre 2011.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. FIN.SIPA.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto-legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico) emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 6 dicembre 1994 con il quale, ai sensi della sopra citata legge 3 aprile 1979, n. 95, è stata posta in amministrazione straordinaria la SpA SIPA ed è stato nominato l'organo commissariale preposto alla predetta società;

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico) emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 7 dicembre 1994 con il quale, ai sensi della sopra citata legge 3 aprile 1979, n. 95, è stata posta in amministrazione straordinaria la SpA FIN.SIPA con sede legale in Padova via Tommaseo, 68 - codice fiscale e partita I.V.A. 00842750234 e preponendo alla società lo stesso organo commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle procedure sopra citate, facenti parte del c.d. Gruppo SIPA, i signori dott. Mario Melandri, avv. Sergio Mancini, dott. Riccardo Bonivento;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale si è provveduto alla nomina del nuovo collegio commissariale delle società del Gruppo SIPA/FINSIPA nelle persone dei signori: dott. Riccardo Bonivento, dott. Wilmo Ferrari e prof. avv. Pierluigi Ronzani in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, della legge 296/2006;

Vista l'istanza in data 1° luglio 2011 con la quale i commissari liquidatori riferiscono che è stata data completa esecuzione al concordato proposto dalla SpA FINEURO per la SpA FIN.SIPA ed omologato dal tribunale di Verona in data 20 luglio 2010 e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla SpA FIN.SIPA;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della SpA FIN.SIPA a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della SpA FIN.SIPA, con sede legale in Padova via Tommaseo, 68 - codice fiscale e partita I.V.A. 00842750234.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della citata SpA FIN.SIPA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio di Padova per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 5 ottobre 2011

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

11A13412

DECRETO 5 ottobre 2011.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. O.M.U.S. - Officina Meccanica Utensileria Speciale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto-legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico) emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 aprile 1992 con il quale la S.p.A. Officine Meccaniche Rino Berardi è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il prof. Maso Galbarini;

Visto il successivo decreto in data 10 aprile 1992 del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla SpA O.M.U.S. Officina meccanica utensileria speciale, con sede legale in Brescia via Moretto n. 38/B - codice fiscale 00896820156 e partita I.V.A. 00911260172, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle procedure sopra citate, facenti parte del c.d. Gruppo Berardi, i signori dott. Dario Brambilla, dott. Giorgio Cumin, dott. Michele Scandroglio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1 della sopra citata legge 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Berardi i signori dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura e dott. Guido Puccio;

Vista l'istanza in data 25 luglio 2011 con la quale i commissari liquidatori riferiscono che è stato eseguito il piano di riparto finale, che le somme destinate ai creditori risultati irreperibili, e precisamente al creditore RSU, sono state accantonate su apposito libretto di risparmio ordinario nominativo con vincolo speciale giudiziario n. 24 97 intestato alla SpA O.M.U.S. in amministrazione straordinaria presso la Banca popolare di Brescia - agenzia n. 150 e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla SpA O.M.U.S.;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della SpA O.M.U.S. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura, di amministrazione straordinaria della SpA O.M.U.S. Officina meccanica utensileria speciale, con sede legale in Brescia via Moretto n. 38/B - codice fiscale 00896820156 e partita I.V.A. 00911260172.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della citata SpA O.M.U.S. Officina meccanica utensileria speciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio di Brescia per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 5 ottobre 2011

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze:
GRILLI

11A13413

DECRETO 5 ottobre 2011.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Ceruti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive n modifiche ed integrazioni;.

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto-legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/06);

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico) emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 10 aprile 1992 con il quale la S.p.A. Officine Meccaniche Rino Berardi è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il prof. Maso Galbarini;

Visto il successivo decreto in data 10 aprile1992 del Ministro dell'Industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979 n. 95 alla Srl Ceruti con sede legale in Brescia via Lamarmora 185 codice fiscale e Partita I.V.A. 02864840174 con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle procedure sopra citate, facenti parte del c.d. Gruppo Berardi, i signori dott. Dario Brambilla, dott. Giorgio Cumin, dott. Michele Scandroglio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1 della sopra citata legge n. 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Berardi i signori dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura e dott. Guido Puccio;

Vista l'istanza in data 25 luglio 2011 con la quale i commissari liquidatori riferiscono che è stato eseguito il piano di riparto finale, che le somme destinate ai creditori risultati irreperibili (e precisamente i signori Lorusso Paolo e Pozzi Maurizio) sono state accantonate su apposito Libretto di risparmio ordinario nominativo con vincolo speciale giudiziale n 24 97 intestato alla Srl Ceruti in amministrazione straordinaria presso la Banca Popolare di Brescia agenzia n. 150 e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla Srl Ceruti;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Srl Ceruti a norma dell'art. 6 del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Srl Ceruti con sede legale in Brescia via Lamarmora 185 codice fiscale e Partita I.V.A. 02864840174.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della citata Srl Ceruti .

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Brescia per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 5 ottobre 2011

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

11A13414

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 4 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare di Acqui Terme e Tortona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: "Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1";

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota prot. n. 8476 dell'Ufficio Provinciale di Alessandria datata 8 settembre 2011, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare di Acqui Terme e Tortona;

Accertato che il mancato funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi allo sciopero indetto dalla OO.SS. CGIL;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del garante del contribuente espresso con nota prot. n. 1066/11 del 13 settembre 2011;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei sottoindicati uffici come segue:

il giorno 6 settembre 2011

Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Alessandria - Servizi pubblicità immobiliare di Acqui Terme e Tortona.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 4 ottobre 2011

Il direttore regionale: GRIFFA

11A13383

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) SS 675 Umbro-Laziale - tronco 3°, lotto 1, stralcio B e tronco 2°, lotti 1 e 2: stralcio funzionale tra lo svincolo di Cinelli e il Nuovo svincolo di Monte Romano est. Approvazione progetto definitivo.(CUP F32G05000290001) (Deliberazione n. 11/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE») e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, tra i «Sistemi stradali e autostradali» del corridoio plurimodale Tirrenico Nord-Europa la «Trasversale Nord Orte-Civitavecchia»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005), conferma tra i «Sistemi stradali e autostradali» del corridoio plurimodale Tirrenico Nord-Europa, la «Trasversale Nord Orte-Civitavecchia»;

Vista la delibera 27 marzo 2008, n. 29 (*G.U.* n. 280/2008), con la quale questo Comitato ha assegnato ad ANAS S.p.a. un contributo quindicennale di euro 4.813.745, decorrente dal 2008, per la realizzazione dell'intervento «ss 675 umbro-laziale - completamento tratto Civitavecchia-Viterbo: 3° tronco - lotto 1 - stralcio A compreso tra la ss 1 bis (km 21 + 500) e la sp Vetralla-Tuscania (km 5 + 800)»;

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Visto 1'8° allegato infrastrutture alla decisione di finanza pubblica 2011-2013 (DFP), sul quale la Conferenza Unificata, in data 4 novembre 2010, ha espresso parere favorevole e sul quale si è pronunziato positivamente anche questo Comitato con la delibera 18 novembre 2010, n. 81, (GU n. 95/2011), che include, nella tabella 1 («Aggiornamento del programma infrastrutture strategiche luglio 2010») la trasversale Nord Orte-Civitavecchia, con un costo complessivo di 861,61 milioni di euro, suddivisa nei 2 interventi:

l'intervento «ss 675 tronco 3 lotto 1 stralcio A tra ss 1 Aurelia km 21+500 e sp Vetralla-Tuscania km 5+800» del costo di 46,6 milioni di euro, finanziato con la citata delibera n. 29/2008 e incluso anche nella successiva tab. 3 («Opere non comprese nella tabella 2») perché già realizzato;

l'intervento «ss 675 umbro-laziale - Collegamento Cinelli - ss 1 Aurelia km 86+000 (tronco 3 lotto 1, stralcio B e tronco 2, lotti 1 e 2)», con un costo di 815 milioni di euro, incluso anche nella tabella 2 («Opere da avviare entro il 2013»);

Vista la nota 2 maggio 2011, n. 17221, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato, tra l'altro, del progetto definitivo dello «Stralcio funzionale tra lo svincolo di Cinelli ed il nuovo svincolo di Monte Romano Est» della suddetta ss 675 umbro-laziale;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

1. Delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'ex raccordo Orte-Civitavecchia (ss 675) si inserisce nel più ampio itinerario Civitavecchia-Orte-Terni il cui completamento tra Orte e Civitavecchia consentirà di collegare, tramite un'infrastruttura a 4 corsie, il porto di Civitavecchia, la A1, l'itinerario internazionale E45 e l'area industriale di Terni;

che la tratta Cinelli - ss 1 Aurelia km 86+000 della suddetta ss 675 umbro-laziale completa l'itinerario tra lo svincolo di Orte sull'autostrada Al e la statale Aurelia, itinerario già realizzato sino a Vetralla e di cui sono stati ultimati anche i lavori tra Vetralla e Cinelli, finanziati da questo Comitato con la citata delibera n. 29/2008;

che l'intervento di cui all'alinea precedente consiste nella realizzazione di un infrastruttura a quattro corsie, con un'estesa di circa 22 km;

che lo stralcio di cui ora si propone l'approvazione della progettazione definitiva inizia in corrispondenza dello svincolo di Monte Romano Est (ubicato al km 16+000 circa della ss 1 bis e del quale è previsto il raccordo con detta ss 1 *bis)* e termina in corrispondenza dello svincolo di Cinelli, per il quale si prevede la realizzazione di ulteriori due rampe;

che lo stralcio, che presenta una lunghezza complessiva di circa 6,4 km, è caratterizzato dalla presenza di 3 gallerie artificiali, per uno sviluppo complessivo di circa 386 m, e da 4 viadotti per uno sviluppo complessivo di circa 1.280 m;

che l'asse principale è stato progettato secondo gli standard di una strada extraurbana principale tipo «B» del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 e che la sezione tipo adottata presenta una piattaforma di 22 m di larghezza totale, incrementata - ove necessario - di 1 m per assicurare la visibilità e la installazione delle barriere di sicurezza sullo spartitraffico centrale; gli svincoli sono stati progettati secondo quanto stabilito dal decreto del predetto Ministero 18 aprile 2006, n. 223;

che il progetto prevede il ripristino della viabilità secondaria e delle strade poderali interferite;

che l'*iter* approvativo della ss 675 - tratto tra la sp Tuscanese e la ss 1 Aurelia è stato avviato prima dell'emanazione della legge n. 443/2001 e che la pronunzia di compatibilità ambientale sul relativo progetto definitivo è stata formulata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 18 marzo 2004, n. DEC/DSA/2004/198, nel quale si è ritenuto preferibile, dal punto di vista progettuale ed ambientale, per la tratta in esame, il tracciato definito quale «ipotesi alternativa» (c.d. alternativa di Tarquinia);

che ANAS S.p.a., in qualità di soggetto aggiudicatore, con nota 7 agosto 2007 (prot. C.D.G. 0099253), ha trasmesso il progetto definitivo rivisitato dell'intero collegamento tra il km 86+000 della ss 1 Aurelia ed il km 21+500 della ss 1 bis al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle altre Amministrazioni interessate, agli Enti competenti ed ai soggetti gestori delle interferenze;

che la medesima Società concessionaria ha dato comunicazione dell'avvio in procedimento per pubblica utilità mediante pubblicazione di un avviso sul quotidiano il «Corriere della sera» del 21 agosto 2007 e sul quotidiano «il Messaggero» - edizione Viterbo, del 24 agosto 2007;

che la Conferenza di servizi è conclusa il 6 febbraio 2008;

che il Comando logistico dell'Esercito, con nota 18 dicembre 2007, n. 172305, ha trasmesso l'«atto di assenso» con il quale il Ministero della difesa espone parere favorevole in ordine alla realizzazione del progetto;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 20 dicembre 2007, n. DG/BAP/S02/34.19.04/22642, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto in argomento;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota 4 agosto 2008, DSA-2008-0021538, ha trasmesso il parere n. 51 reso il 19 giugno 2008 dalla Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, evidenziando che le modifiche del progetto definitivo rispetto a quello originario sono mirate a migliorare l'inserimento ambientale e che in particolare il tracciato prescelto è quello a suo tempo valutato come alternativa più compatibile dal punto di vista ambientale, e si è quindi pronunziato favorevolmente, con prescrizioni, sul progetto così modificato;

che la Regione Lazio, con delibera di giunta 26 settembre 2008, n. 677, ha espresso il proprio consenso ai fini dell'intesa sulla localizzazione dell'opera, con prescrizioni;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento allo stralcio Cinelli - Monte Romano Est all'esame, propone l'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, procedendo - in apposito allegato alla relazione istruttoria - ad esaminare solo le osservazioni formulate nei predetti pareri riferibili a detto stralcio ed indicando le prescrizioni cui subordinare tale approvazione;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha indicato gli elaborati progettuali concernenti la risoluzione delle interferenze e gli espropri;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, come sopra esposto, è individuato nell'ANAS S.p.a.;

che il tempo stimato per la messa in esercizio dello stralcio in questione è di 56 mesi, comprensivi del tempo per le attività progettuali ed autorizzative residue, l'appalto dei lavori e la progettazione esecutiva;

che per la realizzazione dell'opera è previsto il ricorso all'appalto integrato;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo dello stralcio è pari a euro 116.986.569,00 di cui euro 87.422.440,00 per lavori e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, euro 14.287.619,92 per somme a disposizione e euro 15.256.509,08 per oneri di investimento;

che il predetto costo è computato al netto dell'IVA, che viene riportata a parte solo per memoria;

che la Regione Lazio, con delibera di giunta 29 aprile 2011, n. 178, nel richiamare l'intesa, intercorsa l'8 novembre 2006 tra la Regione stessa, il Ministero delle infrastrutture e l'ANAS, per assumere reciproci impegni per la realizzazione della Trasversale Nord Orte-Civitavecchia, e nel richiamare altresì la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 27, che - all'art. 65 - destina all'opera un finanziamento complessivo di euro 100.000.000,00 si è accollata il costo integrale dello stralcio di cui sopra:

specificando che euro 100.000.000,00 sono a carico dei fondi regionali e specificatamente che euro 54.000.000,00 sono già ricogniti con decreto della Presidente n. 70367/2010 e 46.000.000,00 sono imputati sul capitolo D12522 destinato al concorso regionale alla realizzazione della trasversale Nord Orte-Civitavecchia;

indicando i residui 16.966.564,00 quali fondi a valere sul capitolo C12107 denominato «Utilizzazione delle assegnazioni dello Stato da destinare alle aree depresse ai sensi dell'art. 6, punto 3, dell'Intesa istituzionale dei programma stipulata tra Governo e Regione Lazio in data 22 marzo 2000»;

che il Ministero istruttore sottolinea come il soggetto aggiudicatore, per contenere il costo dell'opera nei limiti del finanziamento disponibile, abbia quantificato la voce «imprevisti» nella misura ridotta del 3 per cento rispetto al «totale dei lavori più servizi» e richiede quindi l'autorizzazione a ricostituire, tramite l'utilizzo dei ribassi d'asta, la voce in questione sino alla concorrenza del 5 per cento rispetto a detto totale;

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato - con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dello stralcio funzionale tra lo svincolo di Cinelli ed il nuovo svincolo di Monte Romano Est della ss 675 umbro-laziale.

Ai sensi dell'art. 166, comma 5, del citato decreto legislativo l'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto come sopra approvato.

1.2. II costo di euro 116.966.569,00 di cui alla precedente «presa d'atto», IVA esclusa, costituisce il «limite di spesa» dello stralcio precisato al punto precedente.

1.3. Le prescrizioni richiamate ai punti precedenti sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

1.4. La documentazione relativa alla risoluzione delle interferenze è contenuta nell'elaborato progettuale denominato L0402BD0601 TOOINOOINTPPOI A;

1.5. La documentazione relativa agli espropri è contenuta nell'elaborato progettuale denominato «L0402BD0601 TOOESOOESP PC09 A», che riguarda la tratta tra la progressiva km 14+350 - corrispondente alla progressiva di inizio stralcio nell'elaborato L0402BD0601 TOOESOOESP PC09 A - fino alla progressiva 20+727 di fine stralcio;

2. *Ulteriori disposizioni.*

2.1. II soggetto aggiudicatore è autorizzato ad utilizzare le economie conseguite in fase di gara per incrementare la voce «imprevisti» di cui al quadro economico del progetto definitivo approvato al precedente punto 1.1 sino alla concorrenza dell'importo corrispondente al 5 per cento del «totale lavori più servizi». Il predetto soggetto aggiudicatore provvederà a trasmettere, entro tre mesi dall'aggiudicazione definitiva, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvederà a informarne la Presidenza del Consiglio di Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il quadro economico dello stralcio in questione quale risultante in relazione agli esiti della gara.

2.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvederà a presentare a questo Comitato il conto consuntivo dell'intervento finanziato con delibera n. 29/2008 e a formulare proposte in ordine all'utilizzo di eventuali economie rispetto al costo dell'opera considerato in detta occasione.

3. *Disposizioni finali.*

3.1. II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato con la presente delibera.

Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1. Il citato Ministero procederà, a sua volta, a darne comunicazione alla Presidenza del Consiglio di Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Resta fermo che la Commissione VIA procederà a effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006.

3.2. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.3. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola i cui contenuti sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

3.4. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10 Economia e finanze, foglio n. 57

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI

1. Lo svincolo di "Cinelli" dovrà essere delocalizzato dalla posizione attuale allontanandolo, per quanto possibile, dall'area del progetto di Valorizzazione e Promozione Turistica dell'antica Via Clodia, Area di Parco Polivalente Settore B (D.G.R. n. 4687 del 9/6/92), senza peraltro avvicinarlo sostanzialmente allo svincolo di Monte Romano Est. Il progetto esecutivo del nuovo svincolo, eventualmente semplificato nella sua tipologia per renderlo meno impattante anche sotto l'aspetto visivo, dovrà essere accompagnato da un nuovo studio accurato del traffico specificatamente per il suddetto svincolo e sottoposto a verifica di ottemperanza presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Dovrà essere elaborata una specifica progettazione a livello esecutivo degli interventi di ambientalizzazione e rinaturalizzazione per tutto il tracciato stradale e per le aree che verranno interessate, in fase di cantiere e di esercizio, dall'intervento in progetto (tracciati stradali dismessi, aree intercluse nella morfologia, negli svincoli, nella viabilità principale e accessoria, aree di cantiere, aree di deposito temporaneo, scarpate in rilevato e trincea, spalle viadotti, imbocchi gallerie, ecc). Nel progetto dovranno essere adottati, in particolare, i seguenti criteri:
    a) ove possibile, le barriere antirumore dovranno essere realizzate utilizzando rilevati in terra;
    b) la sistemazione morfologica dovrà prevedere raccordi graduali con le morfologie originarie;
    c) per i tratti in trincea e rilevato le pendenze dovranno attestarsi su valori di 30°-35°;
    d) le superfici sistemate dovranno essere ricoperte con uno strato di terreno vegetale ammendato, atto a garantire la rivegetazione delle stesse;
    e) per gli interventi di ripristino della vegetazione dovranno essere utilizzate esclusivamente specie erbacee, arbustive ed arboree, tipiche ed autoctone, privilegiando, per le essenze arbustivo-arboree, la distribuzione in gruppi o macchie al fine di favorire l'armonizzazione con il paesaggio vegetale esistente e l'innesco di dinamismi naturali;

f) ai fini della promozione della biodiversità per gli interventi di ripristino della vegetazione, si dovrà fare ricorso all'approvvigionamento di materiale genetico ecotipico, privilegiando vivai specializzati che trattino materiale di propagazione autoctono certificato;

g) dovrà essere prevista la conservazione degli esemplari arbustivi ed arborei di pregio esistenti mediante operazioni di espianto e reinpianto che dovranno essere effettuate nella stagione di riposo vegetativo ed eseguite con tecniche e cure colturali opportune atte a consentire la sopravvivenza in fase di reimpianto e il successivo attecchimento.

Il progetto esecutivo di rinaturalizzazione dovrà inoltre comprendere uno specifico programma di monitoraggio e manutenzione degli interventi effettuati, comprendente le idonee cure colturali atte a garantire il buon esito degli interventi, fino al completo affrancamento della vegetazione (irrigazione di soccorso, ripristino delle fallanze, potature e sfalci delle infestanti, eventuali trattamenti diserbanti e antiparassitari con uso esclusivo di sostanze a bassa persistenza e tossicità, ed ogni altro intervento che si renda necessario per il buon esito degli interventi). Il monitoraggio e le cure colturali dovranno comunque essere ripetuti con frequenze idonee per un periodo di almeno cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori. Il progetto esecutivo di rinaturalizzazione ed il programma di monitoraggio e manutenzione dovranno essere soggetti a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali e ad approvazione da parte delle competenti strutture regionali.

3. Al fine di garantire la tutela dell'ambiente idrico superficiale e sotterraneo dai possibili fenomeni d'inquinamento relativi all'esercizio dell'infrastruttura, per l'intero tracciato dovrà essere redatto un progetto esecutivo del sistema di smaltimento delle acque di piattaforma e di quelle relative a sversamenti accidentali: le previste opere di presidio (vasche di sicurezza idraulica) dovranno essere opportunamente ubicate, dimensionate e gestite, sulla base delle ipotesi di vulnerabilità degli acquiferi e dei rischi di accadimento degli eventi accidentali; analoghi approfondimenti progettuali dovranno essere effettuati per il sistema di smaltimento e trattamento delle acque di piattaforma; la progettazione e la modalità di gestione dovranno essere concordate con le competenti strutture regionali.

4. In fase di progettazione esecutiva, a seguito di specifiche indagini geognostiche ed idrogeologiche, dovranno essere valutate con maggior dettaglio le interferenze con gli acquiferi potenzialmente intercettati dalle gallerie e dalle trincee e conseguentemente adottate idonee tecnologie conservative delle condizioni idrogeologiche a contorno: i

lavori di scavo e di realizzazione della galleria dovranno essere effettuati evitando l'uso di sostanze inquinanti e dovranno essere adottate le migliori tecnologie realizzative al fine di evitare ogni drenaggio, sempre che la stabilità delle opere non ne risulti compromessa, e la modifica dei parametri chimico-fisici delle falde idriche eventualmente intercettate.

5. Il bilancio dei materiali dovrà essere ottimizzato favorendo il massimo riutilizzo dei materiali di scavo, mentre, per quanto concerne il materiale non riutilizzato per la realizzazione dell'infrastruttura, dovrà essere previsto, in accordo con le competenti strutture regionali, un conferimento temporaneo e/o finale, che preveda un sostanziale riutilizzo della risorsa.

6. Nelle aree in cui il tracciato di progetto interferisce con aree di spiccato interesse naturalistico, con particolare riguardo alla Macchia della Turchina ed alla zona di attraversamento del Torrente Biedano, si dovrà presentare in fase di progetto esecutivo:

   a) uno specifico studio flogistico - vegetazionale di dettaglio accompagnato da rilievi fitosociologici, esteso ad una fascia di ampiezza significativa rispetto al tracciato di progetto, sulla base del quale effettuare valutazioni in ordine ai caratteri di naturalità delle aree ed orientare correttamente la progettazione degli interventi di mitigazione e ripristino. Oltre ai criteri ed alle modalità già previste alla prescrizione n. 3 del decreto DEC/DSA/04/00198 del 18 marzo 2004, gli interventi di espianto-reimpianto di esemplari arborei dovranno essere integrati da nuovi impianti di specie arboree identiche a quelle espiantate con un rapporto almeno triplo rispetto ad ogni individuo intercettato dal tracciato, in aree prossime ad esso, in continuità con gli esistenti nuclei arborati;

   b) uno specifico studio della fauna vertebrata e delle principali biocenosi di invertebrati, con individuazione di specie indicatrici degli ecosistemi esistenti nell'areale interessato dal tracciato di progetto, al fine di ottimizzare sia la programmazione delle operazioni di cantiere che eventuali ulteriori misure di mitigazione, così come la corretta distribuzione e tipologia dei sottopassi ecologici previsti per la fauna.

   Gli studi di cui sopra ed i relativi interventi previsti dovranno essere soggetti a verifica ed approvazione da parte delle competenti strutture regionali (ARPA).

7. La progettazione esecutiva dovrà essere accompagnata e completata da un progetto di riambientalizzazione e da un piano di monitoraggio, elaborato relativamente a tutte le componenti ambientali previste dal D.P.C.M. 27.12.1988, secondo le specifiche

riportate nelle precedenti prescrizioni nonché in base a quanto richiesto dalla Regione. L'intero progetto di riambientalizzazione ed il piano di monitoraggio – relativo alla fase *ante, durante e post operam* – dovrà essere trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le successive verifiche di ottemperanza ai fini della sua approvazione prima della fase di realizzazione dell'opera.

8. Ai sensi dell'art. 185, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006, il progetto deve essere integrato con il progetto di monitoraggio ambientale redatto secondo le Linee Guida predisposte dalla Commissione Speciale VIA, quantificando ed inserendo il relativo costo nel quadro economico del progetto posto a base di gara; il progetto inoltre deve essere integrato con il manuale di gestione ambientale dei cantieri, redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS o da altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il progetto di monitoraggio ambientale ed il manuale di gestione ambientale devono essere sottoposti a verifica da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il progetto esecutivo dovrà aggiornare alla normativa vigente la trattazione dei materiali provenienti da scavo, definendo un Piano di deposito in accordo con le strutture competenti; dovrà, indicare, inoltre, le modalità di conservazione della coltre vegetale.

9. Prima dell'appalto dei lavori va predisposto un piano di circolazione dei mezzi d'opera in fase di costruzione, che abbia valenza contrattuale e che contenga i dettagli operativi di tale attività in termini di:

   a) percorsi impegnati ed eventuali alternative in caso di inagibilità temporanea dei percorsi programmati;

   b) tipo dei mezzi;

   c) volume di traffico, velocità di percorrenza, calendario e orari di transito, percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate;

   d) messa in evidenza, se del caso, delle misure di salvaguardia degli edifici sensibili.

10. Nel tratto compreso tra gli svincoli di Cinelli e di Monte Romano, si dovrà provvedere al rifacimento delle condotte idriche, che garantiscono la fornitura idrica al Comune, con un nuovo tracciato in modo tale da eliminare qualsiasi interferenza: la realizzazione della nuova condotta dovrà avvenire con tempi e modi tali da garantire al Comune l'approvvigionamento idrico necessario per la continuità del servizio.

11. In sede di progettazione esecutiva dovrà essere ulteriormente verificata, individuando

le eventuali soluzioni tecniche, la possibile interferenza tra le previsioni del Piano insediamenti produttivi adottato, in variante al vigente P.R.G., con atto di Consiglio Comunale n. 31 del 27/9/2007, previsto in prossimità del progettato svincolo di Monte Romano, con particolare riferimento alla strada di accesso al Piano che si innesta sulla S.S. 1 bis a poca distanza dallo svincolo stesso.

12. In sede di progettazione esecutiva, si dovrà prevedere la realizzazione di tutte le opere necessarie a garantire la ricucitura di tutta la esistente viabilità vicinale ed interpolare esistente.
13. La progettazione esecutiva, relativamente agli aspetti di cui ai 3 alinea precedenti, dovrà essere preventivamente sottoposta all'esame da parte della competente Amministrazione Comunale.
14. I Comuni di Tarquinia, Monte Romano e Vetralla dovranno recepire ed approvare il progetto con propria deliberazione di Consiglio e provvedere all'adeguamento del proprio strumento urbanistico riportando il tracciato della nuova strada con relativa fascia di rispetto.
15. Dovrà essere acquisito il parere della competente Soprintendenza Archeologica.
16. Dovrà essere acquisito il parere idraulico in merito agli attraversamenti dei corsi d'acqua pubblica.
17. Dovranno essere rispettate le norme in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro.
18. Dovranno essere rispettate le indicazioni riportate negli elaborati denominati "Mitigazione ed Inserimento Paesaggistico Ambientale".
19. Il tracciato della nuova viabilità va ad interessare alcuni fabbricati esistenti. In fase esecutiva, nell'eventualità fosse necessario abbattere gli immobili, occorrerà verificarne la destinazione d'uso e la consistenza ai fini espropriativi.
20. Le aree di cantiere e le eventuali piste di accesso dovranno salvaguardare le alberature esistenti limitrofe alle aree di intervento. Al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi.
21. Dovranno essere realizzate tutte le opere di sostegno ed idrauliche necessarie a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque superficiali.
22. I materiali terrosi e lapidei, asportati durante lo scavo, siano riutilizzati stabilmente sul posto e quello in esubero venga smaltito nel rispetto della normativa vigente.
23. Contestualmente alla esecuzione dei lavori dovranno essere eseguiti opportuni

rimodellamenti, inerbimenti e piantumazioni, con obbligo di attecchimento, idonee e compatibili con l'ambiente rispetto alla realizzazione di unità ambientali omogenee.

24. In considerazione delle rilevanti valenze archeologiche che possono interessare alcune aree di progetto, dovrà essere dedicato ed individuato nel programma dei lavori un impegno finanziario finalizzato al completamento del quadro conoscitivo dei dati archeologici – per le fasi di acquisizione dei dati, analisi, indagini dirette sul terreno – coordinato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, la quale, se del caso, potrà evidenziare la necessità di apportare varianti al tracciato approvato per quei tratti che interferiscono in maniera significativa con le valenze archeologiche delle aree attraversate.

25. Dopo l'esecuzione delle indagini archeologiche, alla luce dei risultati conseguiti, dovrà essere eventualmente ridefinita la struttura del "Viadotto Crogiolo", considerato che lo stesso insiste in un'area fortemente caratterizzata da un punto di vista archeologico.

26. Dovrà essere individuata una diversa area di cantiere in luogo di quella prevista in Comune di Tarquinia ed indicata nelle tavole del progetto definitivo con la sigla "Ast 2".

27. Dovrà essere predisposto uno studio finalizzato alla definizione di una tipologia di piloni posti a sostegno dei viadotti, tali da avere delle forme e delle dimensioni meno impattanti rispetto al loro inserimento nel contesto paesaggistico delle aree attraversate.

ALLEGATO 2

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti interministeriali 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del Soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il Soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

   a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

   b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

11A13518

COMMISSARIO DELEGATOPER LO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO «LOUIS VUITTON WORLD SERIES»

DECRETO 27 settembre 2011.

Rimborso oneri all'Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna per il pagamento della dott.ssa Anna Maria Cau componente della struttura operativa di supporto nell'ambito dell'Ufficio del Commissario Governativo. (Decreto n. 7471/5).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la "Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series";

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series" presso l'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato nominato Commissario delegato per il Grande Evento;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare veliche della "Louis Vuitton World Series" che avranno luogo nell'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 7, comma 1, della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui si stanziava la somma di € 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per consentire l'organizzazione e la realizzazione degli interventi funzionali al detto Grande evento e delle connesse attività finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla medesima Ordinanza;

Visto l'art. 7, comma 3 della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, il quale disponeva il trasferimento della suddetta somma sulla contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al Commissario delegato;

Visto il decreto del Commissario delegato n. 4366/22 del 28 giugno 2010, con cui è stata formalizzata l'assegnazione alla struttura operativa di supporto all'Ufficio del Commissario Governativo delegato per la realizzazione del Grande Evento "Louis Vuitton World Series", della dott.ssa Anna Maria Cau dipendente in servizio presso l'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione Sardegna in comando dall'Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna;

Visto il decreto del Commissario delegato n. 3480/3 del 2 maggio 2011 con il quale in considerazione del fatto che i componenti delle strutture di supporto avessero svolto attività e compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli normalmente assegnati si riteneva opportuno riconoscere agli stessi un emolumento ulteriore, consistente per quanto concerne la dott.ssa Cau in un indennità mensile onni-

comprensiva da commisurarsi in 50 ore di lavoro straordinario per 5 mensilità;

Vista la nota prot. 3565 del 3 maggio 2011 inviata all'Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna con la quale si chiedeva di provvedere al pagamento nei confronti del dott.ssa Anna Maria Cau di quanto stabilito nel decreto n. 3480/3 del 2 maggio 2011 salvo rimborso da parte della gestione Commissariale;

Vista la richiesta di rimborso presentata dall'Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna acquisita al prot. n. 6763 del 31 agosto 2011 per un totale di € 5.044,14;

Atteso che al pagamento della predetta somma si provvederà con le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 7, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti dei fondi messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna pari ad euro 250.000,00;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa, è disposto il rimborso a favore dell'Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna della somma di € 5.044,14 (cinquemilaquarantaquattro/14) mediante versamento presso la Tesoreria dell'Agenzia Unicredit Banca di Roma S.p.A. – Iban IT 02 M 02008 04810 00001 1049165.

Art. 2.

Al pagamento ed al versamento delle somme di cui all'art. 1 si provvederà con le risorse rese disponibili sulla contabilità speciale in premessa indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, 27 settembre 2011

Il commissario delegato: CAPPELLACCI

11A12965

LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA «KORE»

DECRETO 10 ottobre 2011.

Modifica dello Statuto.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2005 n. 116 istitutivo della Libera Università della Sicilia Centrale Kore con sede in Enna;

Visto lo statuto emanato con proprio decreto n. 50 del 12 giugno 2008, come modificato con successivo proprio decreto n. 156 del 16 luglio 2010;

Visto lo schema di nuovo statuto approvato dal consiglio dell'Università, con deliberazione unanime, nella seduta del 28 luglio 2011;

Atteso che con la deliberazione di cui sopra il consiglio ha dato mandato al presidente dell'Università di inoltrare formalmente il nuovo statuto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e lo ha, altresì, autorizzato ad adottare i conseguenti provvedimenti;

Vista la nota prot. n. 4452 del 5 ottobre 2011, pervenuta via fax il 6 ottobre 2011 ed acquisita al protocollo in pari data, con la quale il direttore generale del Dipartimento per l'università, l'A.f.a.m. e la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato, a norma dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, le osservazioni formulate a seguito dell'esame di legittimità e di merito;

Richiamato il mandato conferitogli con la deliberazione del consiglio dell'Università del 28 luglio 2011;

Considerato che le modifiche richieste dal MIUR non incidono sulla struttura fondamentale dello schema deliberato dal consiglio e sull'autonomia della Libera università degli studi di Enna, ma fanno riferimento a specifiche disposizioni di legge ed a norme generali di funzionamento degli atenei, in gran parte già previste nel Regolamento generale di Ateneo approvato in pari data dallo stesso Consiglio;

Ritenuto pertanto di potere, sulla base del mandato del consiglio dell'Università sopra citato, recepire tutte le osservazioni proposte dal MIUR;

Atteso che con la già riferita nota prot. 4452 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca autorizza la Libera Università - «recepite le suindicate osservazioni» - a «trasmettere il relativo decreto di modifica dello statuto al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*»;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 10 del vigente e del nuovo statuto;

Decreta:

1. Lo Statuto di autonomia della Libera Università degli studi di Enna «Kore», di cui alle premesse, già approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 116 del 5 maggio 2005, successivamente modificato con decreti del presidente dell'Università n. 50 del 12 giugno 2008 e n. 156 del 16 luglio 2010, risulta modificato - a seguito della delibera del consiglio dell'Università del 28 luglio 2011 e delle osservazioni del Ministero del 5 ottobre 2011 - come da testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Enna, 10 ottobre 2011

Il presidente: SALERNO

ALLEGATO ALLO STATUTO (art. 1, comma 5)

Logo della Libera Università degli Studi di Enna "Kore"

ALLEGATO

STATUTO DI AUTONOMIA DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA «KORE»

Art. 1.

Istituzione

1. La Libera Università degli Studi di Enna «Kore», in breve «Università Kore di Enna» o «UKE», legalmente riconosciuta con Decreto del Ministro dell'istruzione e dell'Università 5 maggio 2005 n. 116, è dotata di personalità giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e della legge 29 luglio 1991, n. 243.

2. La Libera Università degli Studi di Enna «Kore» appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, punto 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592. Il presente statuto si configura come l'espressione fondamentale del suo ordinamento autonomo. L'autonomia è disciplinata da appositi regolamenti approvati ai sensi della vigente normativa.

3. Lo status di Libera Università può essere modificato soltanto su proposta della Fondazione Kore e con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti in carica del Consiglio dei Garanti.

4. Costituiscono denominazioni ufficiali dell'UKE l'originaria intitolazione «Libera Università della Sicilia centrale Kore di Enna» e, nelle relazioni internazionali, ove necessario, l'espressione inglese «Kore University of Enna».

5. Il Logo della Libera Università è allegato al presente statuto e ne fa parte integrante. Esso riporta l'immagine della divinità greca Kore contornata dalla scritta in latino «Studiorum Universitas Hennae» e dalla dizione in piccolo «Libera Università Kore Enna» a sua volta sormontata dalle dodici stelle della bandiera dell'Unione Europea.

Art. 2.

Sede

1. La sede dell'UKE e dei suoi organi centrali è nella città di Enna. L'UKE può inoltre istituire ed attivare Facoltà e Corsi, nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni vigenti, anche in località diverse dalla propria sede centrale.

2. L'individuazione della città di Enna quale sede centrale non è soggetta a modifiche statutarie. Delegazioni e rappresentanze possono essere costituite in Italia e all'estero, al fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Ateneo, attività di promozione e sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali.

Art. 3.

Missione e finalità e garanzie

1. Secondo le indicazioni della Fondazione Kore, l'UKE è istituita con lo scopo di rendere effettivi e concreti la cooperazione internazionale e il rapporto tra le storie, le culture, il patrimonio scientifico delle diverse sponde del bacino del Mediterraneo, da una parte, e la ricerca e la formazione universitaria, dall'altra. In particolare, all'UKE è assegnato il compito di implementare questo rapporto e di finalizzarlo allo sviluppo sociale, economico e scientifico dei singoli cittadini e delle popolazioni, intervenendo specificamente nei segmenti dell'alta formazione delle nuove generazioni, della formazione di eccellenza, della formazione continua e della formazione a distanza anche mediante procedure e tecniche di e-learning.

2. Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell'UKE, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al perseguimento della missione ed al raggiungimento dei fini istituzionali.

3. L'UKE nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948.

4. L'Università si dota di un proprio Codice etico, approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, e istituisce, con delibera del Senato accademico, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, con il compito di prevenire i rischi di discriminazioni direttamente o indirettamente legate al genere, alle disabilità, all'età, alle razze, alle etnie, alle lingue ed alle culture, agli orientamenti sessuali, religiosi e politici. La composizione e il funzionamento del Comitato unico di garanzia sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione. L'inosservanza di norme contenute nel Codice etico conseguente alla condotta volontaria, anche omissiva, comporta l'applicazione di sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione e alla gravità dei fatti, fino alla sospensione dall'Ufficio e dallo stipendio per i comportamenti più gravi, lesivi del prestigio e del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo.

5. L'Università rilascia i seguenti titoli di primo e di secondo livello:

1. laurea (L);

2. laurea specialistica o magistrale (LS - *LM)*;

3. diploma di specializzazione (DS);

4. dottorato di ricerca (DR).

6. L'UKE può istituire altresì ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università e può attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, nonché corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea specialistica o magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

Art. 4.

Risorse finanziarie e governante

1. La Libera Università degli Studi di Enna «Kore», promossa e fondata dalla «Fondazione per la Libera Università Kore della Sicilia Centrale con sede in Enna» (di seguito «Fondazione Kore»), mantiene con la stessa Fondazione, in quanto destinataria del decreto ministeriale istitutivo dell'Ateneo, i rapporti descritti nel presente statuto.

2. La Fondazione è garante del perseguimento dei fini istituzionali ed assicura la govemance dell'Università attraverso la designazione del Presidente e la proposta del Rettore, tra personalità di alto profilo culturale. Designa altresì, ai sensi del proprio statuto emanato antecedentemente all'istituzione della Libera Università, la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e l'Ombudsman e nomina i Revisori dei conti.

3. Le fonti di finanziamento della Libera Università degli Studi di Enna «Kore» sono costituite da tasse e contributi degli studenti, da redditi conseguenti a convenzioni, donazioni, legati e beni patrimoniali di sua proprietà nonché da trasferimenti dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati che, in ragione del loro apporto finanziario, possono entrare a far parte del Consiglio dei Garanti complessivamente con non più di tre componenti.

Art. 5.

Relazioni

1. In coerenza con la missione affidata dalla Fondazione e con le prerogative riconosciute alle università, in particolare ai sensi del dpr 11 luglio 1980, n. 382, l'UKE instaura ed intrattiene in linea preferenziale relazioni culturali, didattiche e scientifiche con istituzioni pubbliche e private e con le università del Mediterraneo e di altre regioni geopolitiche. Anche a tale riguardo, promuove e sostiene lo svolgimento in lingua straniera di corsi o parti di corsi di studio.

2. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'UKE intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può costituire, partecipare a, e/o controllare, società di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della creazione di imprese. Può altresì promuovere consorzi o partecipare a consorzi con altre università e soggetti pubblici e privati.

Art. 6.

Organi

1. Sono Organi centrali di indirizzo, di governo e di gestione dell'Università:

1. il Consiglio dei Garanti;

2. il Consiglio di amministrazione;

3. il Presidente;

4. il Senato accademico;

5. il Rettore;

6. il Direttore generale.

Art. 7.

Consiglio dei Garanti dell'Università

1. Il Consiglio dei Garanti dell'Università si compone di 21 membri, e precisamente:

1. il Presidente dell'Università, che lo presiede;

2. un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dal Ministro;

3. un rappresentante della Regione siciliana, designato dal Presidente della Regione;

4. un rappresentante della Provincia regionale di Enna, ovvero, in mancanza, di analoga struttura territoriale purché avente la città di Enna come capoluogo, designato dal rappresentante legale;

5. un rappresentante del Comune di Enna, designato dal Sindaco;

6. due rappresentanti degli ex alunni dell'Università, individuati dal Presidente tra gli studenti che abbiano conseguito titoli accademici nella sede universitaria di Enna anche nel periodo in cui essa è stata sede decentrata di altri atenei;

7. due rappresentanti degli studenti eletti con le modalità stabilite nel Regolamento generale.

8. Il Rettore diviene membro del Consiglio dei Garanti dopo la sua elezione da parte dello stesso Consiglio e cessa di farne parte a conclusione del suo mandato.

2. Fanno inoltre parte del Consiglio dei Garanti undici rappresentanti del mondo della cultura, dell'arte, della scienze, dell'economia e dell'impegno sociale designati dal Presidente della Fondazione Kore. Attraverso le proprie designazioni, la Fondazione Kore cura che la composizione del Consiglio rispetti il principio delle pari opportunità.

3. Il Consiglio dei Garanti può essere integrato, nel numero massimo di ulteriori tre componenti, da rappresentanti di altri soggetti pubblici o privati che, in ragione del loro apporto finanziario, concorrano significativamente al finanziamento dell'Università con contributi minimi determinati annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Competenze del Consiglio dei Garanti

1. Il Consiglio dei Garanti garantisce il legame dell'Università con il territorio. Esso è pertanto organo che verifica il perseguimento degli obiettivi strategici e di indirizzo generale dell'Università.

2. Le sedute del Consiglio dei Garanti sono pubbliche, salvo i casi nei quali si discuta di persone identificate. L'invito è inviato agli altri organi dell'Università unitamente all'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. Le sedute sono valide quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato dal Presidente o dal Vicepresidente e da almeno la metà degli altri componenti in carica. Le delibere del Consiglio dei Garanti sono sempre adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, con l'eccezione dei casi per i quali il presente statuto impone espressamente un diverso quorum funzionale.

3. Compete al Consiglio dei Garanti dell'Università:

1. determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università, deliberare i relativi programmi pluriennali e i criteri generali per l'attivazione di strutture e servizi;

2. deliberare sulle eventuali modifiche all'art. 1, comma 3, del presente statuto secondo quanto previsto nel medesimo comma;

3. esprimere il parere conforme sulle scelte adottate dal Consiglio di amministrazione che abbiano valore strategico, con particolare riferimento agli investimenti immobiliari e mobiliari ed alle obbligazioni che impegnino l'Università per un periodo di durata superiore ai cinque anni;

4. fissare gli indirizzi generali per i finanziamenti pluriennali destinati alle attività di ricerca;

5. esprimere il parere vincolante sulle modifiche al codice etico della comunità universitaria.

4. Il Consiglio dei Garanti è convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Università, che lo presiede, dal Rettore, da due docenti di ruolo nell'Ateneo designati dal Presidente e da cinque componenti nominati dal Presidente tra i membri del Consiglio dei Garanti dell'Università. Dei sette membri non di diritto, quattro devono appartenere ad un sesso e tre all'altro.

2. Il Consiglio di amministrazione è organo di governo dell'Università, ha inoltre compiti preparatori rispetto alle deliberazioni concer-

nenti materie di competenza del Consiglio dei Garanti, collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Università ed opera attraverso deliberazioni collegiali, nel quadro del presente statuto, delle norme di legge, dei regolamenti e delle linee strategiche e dei piani di sviluppo pluriennali approvati dal Consiglio dei Garanti. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato dal Presidente o dal Vicepresidente e da almeno la metà degli altri componenti in carica. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono adottate con la maggioranza assoluta dei partecipanti alla riunione, fatti salvi i casi per i quali il presente statuto impone espressamente un diverso quorum funzionale.

3. Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:

1. deliberare, su proposta del Senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo;

2. deliberare il Regolamento generale di Ateneo e le relative modificazioni e integrazioni;

3. approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

4. deliberare, con il voto favorevole della metà più uno dei componenti in carica, salvo quanto previsto al precedente art. 1, comma 3, e tenendo conto del divieto contenuto all'art. 2, comma 2, le eventuali modifiche allo Statuto dell'Università, acquisito il parere della Fondazione Kore nonché le proposte del Senato accademico;

5. deliberare in ordine alla determinazione degli organici del personale non docente, al recepimento dei contratti di lavoro e al trattamento economico del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;

6. deliberare le indennità e i compensi connessi alle cariche ed alle funzioni, inclusi quelli che concernono lo stesso Consiglio di amministrazione;

7. deliberare in ordine a tutto quanto si riferisca ad acquisizione, cessione, accettazione a qualsiasi titolo del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Università, previo parere del Consiglio dei Garanti nei casi previsti;

8. deliberare in ordine alla costituzione non temporanea di società, consorzi e fondazioni o alla partecipazione ad essi dell'Università;

9. approvare il codice etico della comunità universitaria su proposta del Senato accademico.

4. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre poteri deliberanti sulle seguenti materie:

1. sull'istituzione di tutte le strutture dell'Università, nonché, in base alle proposte del Senato accademico o dei Consigli di Facoltà, sull'attivazione dei Corsi di studio, tenendo conto delle linee strategiche dettate dal Consiglio dei Garanti;

2. sui regolamenti per i quali non sia espressamente prevista la competenza del Senato accademico;

3. sui settori scientifico-disciplinari ai quali attribuire i posti vacanti per professori e ricercatori di ruolo o con incarico pluriennale;

4. sulle nomine dei professori di ruolo o con incarico pluriennale da chiamare alle cattedre stesse, acquisite le proposte dei Consigli di Facoltà;

5. sulla definizione, in base agli ordinamenti dei corsi di studio, degli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e degli incarichi e contratti da conferire, per lo svolgimento dell'attività didattica, a professori e ricercatori di altre università e a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

6. sui criteri generali per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio e per la determinazione delle tasse di iscrizione e dei contributi a carico degli studenti, degli eventuali esoneri nonché sui criteri per il conferimento di provvidenze e borse di studio, di perfezionamento e di ricerca;

7. sulla costituzione temporanea di società, imprese e consorzi e sulla partecipazione ad essi dell'Università;

8. sui provvedimenti disciplinari a carico dei docenti e degli studenti, nel rispetto dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e delle previsioni contenute nel presente statuto;

9. sulle manutenzioni straordinarie degli immobili e le dotazioni straordinarie afferenti alle strutture didattiche, scientifiche e tecnico-amministrative, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

5. Compete al Presidente dell'Università, fatte salve le prerogative degli altri organi, propone le deliberazioni al Consiglio di amministrazione. Il Consiglio può in via generale attribuire al Presidente, in qualità di amministratore delegato, tutte o parte delle proprie competenze, con esclusione di quelle elencate al comma 3.

Art. 10.

Presidente dell'Università

1. Il Presidente dell'Università esercita tutte le funzioni attribuite per norma di legge al legale rappresentante dell'UKE. Ha, con firma libera, la rappresentanza dell'Università di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziali, ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

2. Il Presidente dell'Università è il garante del rispetto dello Statuto e dell'adempimento delle finalità in esso previste ed esercita funzione di iniziativa, di coordinamento e di attuazione.

3. Spetta tra l'altro al Presidente:

1. emanare lo Statuto dell'Università;

2. emanare i Regolamenti, fatta eccezione per il Regolamento didattico di Ateneo;

3.vigilare sul rispetto dei Programmi di sviluppo dell'Università e dispone i relativi provvedimenti;

4. impartire le direttive necessarie ad assicurare la realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Università;

5. emanare i provvedimenti di istituzione delle strutture dell'Università, fatte salve le competenze del Rettore in ordine alla istituzione dei Corsi di studio;

6. dispone l'attivazione di tutte le strutture dell'Università, con l'eccezione dei Corsi di studio attivati con delibera del Consiglio di amministrazione, ed assegnare ad esse le relative risorse umane e, ove necessario, finanziarie e strumentali;

7. emanare i bandi pubblici per le assunzioni del personale docente e non docente a tempo determinato ed indeterminato e per il conferimento di contratti di lavoro;

8. conferire incarichi professionali e di consulenza ad esperti di fiducia, anche esterni all'Università qualora non sia possibile od opportuno provvedere con personale interno;

9. provvedere, sentito il Consiglio di amministrazione nelle materie di pertinenza del Consiglio stesso, alle nomine, alle designazioni e alle revoche interne ed esterne, riferite alla competenza dell'Università, ivi comprese quelle degli organi individuali e collegiali e del personale assunto o incaricato a qualsiasi titolo, fatte salve le prerogative della Fondazione Kore;

10. provvedere in ordine alla determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, degli esoneri, delle esenzioni e delle premialità in favore degli stessi, sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di amministrazione;

11. promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività delle strutture, dei servizi e degli uffici, nonché assumere o conferire poteri sostitutivi nei casi di inerzia, nell'interesse del buon funzionamento dell'Università.

4. Spettano infine al Presidente tutte le competenze che nel presente statuto non sono espressamente attribuite ad altri Organi individuali e collegiali, fatte salve le competenze del Rettore in materia didattica e scientifica.

5. Nell'eventualità che non sia possibile la regolare convocazione del Consiglio dei Garanti o del Consiglio di amministrazione, il Presidente, nelle materie di competenza degli stessi organi, può adottare provvedimenti di necessità e d'urgenza che saranno comunque portati a ratifica degli organi collegiali competenti.

6. Il Presidente designa, tra i membri del Consiglio di amministrazione, il Vice Presidente, che lo sostituisce nell'ordinaria amministrazione nei casi di assenza o di impedimento Il Presidente può di volta in volta delegare i poteri di firma e di rappresentanza, attribuitigli dallo Statuto, al Vice Presidente, al Rettore o, ai sensi del successivo art. 28, al Direttore generale.

Art. 11.

Senato accademico

1. Il Senato accademico è composto dal Rettore, che lo presiede, dai Presidi delle Facoltà istituite, da tre rappresentanti degli studenti, eletti ogni due anni, e da tre rappresentanti del personale tecnico-am-

ministrativo designati dal Consiglio di amministrazione. Le sedute del Senato sono valide quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato dal Rettore o dal Pro-Rettore e da almeno la metà degli altri componenti in carica. Le delibere del Senato accademico sono sempre adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi per i quali il presente statuto impone espressamente un diverso quorum funzionale.

2. Il Senato accademico esercita tutte le competenze in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario.

3. In particolare il Senato accademico:

1. detta gli indirizzi generali per la gestione delle strutture didattiche e scientifiche;

2. propone l'istituzione dei Corsi di studio ed interviene sulle modificazioni che li riguardano;

3. delibera sui programmi di ricerca e sugli indirizzi generali per la ricerca scientifica;

4. propone i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti interni per la ricerca scientifica;

5. fissa i criteri generali per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio e per la valutazione del rendimento negli studi in itinere e finale;

6. formula proposte agli altri Organi dell'Ateneo in ordine al programma generale di sviluppo dell'Università, alla formulazione dello schema di Bilancio, alla determinazione degli organici del personale docente, alle modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti.

4. Il Senato elabora il Regolamento didattico di Ateneo ed approva i Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

5. Il Senato esprime il gradimento sulla designazione del Rettore prima della elezione da parte del Consiglio dei Garanti.

Art. 12.

Rettore

1. Il Rettore, eletto con il procedimento disciplinato nel Regolamento generale di Ateneo dal Consiglio dei Garanti su proposta della Fondazione Kore, dura in carica tre anni, con possibilità di riconferma. Al momento dell'insediamento, il Rettore deve ricevere il gradimento del Senato accademico, espresso con la maggioranza assoluta dei componenti, escluso lo stesso Rettore. A tal fine, la riunione del Senato è convocata e presieduta dal Preside più anziano per ruolo.

2. Il Rettore:

1. rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

2. firma con il Direttore generale i titoli accademici;

3. sovrintende e coordina le attività didattiche e scientifiche dell'Università e vigila sui finanziamenti destinati alla ricerca;

4. assicura il coordinamento dei lavori del Senato accademico con il Consiglio di amministrazione;

5. cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico, del Consiglio dei Garanti e del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

6. propone i docenti per gli incarichi di coordinamento delle strutture didattiche e scientifiche, dei corsi di laurea e di laurea magistrale e dei corsi di dottorato di ricerca e può conferire incarichi di studio senza oneri per l'Università;

7. esercita, nell'ambito delle previsioni contenute nel presente statuto e secondo le modalità previste all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le proprie competenze in ordine all'azione disciplinare sui docenti e sugli studenti e propone i relativi provvedimenti al Consiglio di amministrazione;

8. riferisce con relazione annuale al Consiglio dei Garanti sull'attività scientifica e didattica dell'ateneo;

9. designa, tra i membri del Senato accademico, il Pro-Rettore, che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

3. A conclusione dei relativi procedimenti di competenza degli altri Organi centrali dell'Università, spetta inoltre al Rettore provvedere a:

1.emanare, con proprio decreto, il Regolamento didattico di Ateneo e le integrazioni e modificazioni che lo riguardano;

2. decretare l'istituzione dei Corsi di studio e degli eventuali insegnamenti integrativi;

3. esercitare le competenze attribuitegli dai regolamenti di Ateneo concernenti il reclutamento dei docenti di ruolo.

4. Nei casi di necessità e di urgenza, il Rettore può adottare gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.

Art. 13.

Direttore generale

1. Il Direttore generale sovrintende, sulla base degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio di amministrazione e delle direttive del Presidente, alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo e ne risponde direttamente al Presidente.

2. Nell'ambito delle funzioni delineate nel comma precedente, il Direttore generale:

1. ha ampi poteri di proposta in ordine al ruolo assegnato;

2. formula proposte agli organi di governo anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti e cura l'attuazione dei programmi stessi nell'ambito delle sue competenze;

3. firma con il Rettore i titoli di studio, rilascia le relative certificazioni e svolge in materia, compatibilmente con le previsioni del presente statuto, le funzioni che gli sono attribuite dalle disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali;

4. opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe conferitegli.

3. Il Direttore generale è nominato dal Presidente dell'Università, sentito il Consiglio di amministrazione, sulla base di idoneo curriculum professionale, tra soggetti che abbiano rivestito incarichi dirigenziali in università o in enti pubblici. L'incarico è conferito con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile.

4. Il Direttore generale partecipa alle sedute degli organi di governo dell'Ateneo senza diritto di voto e ne redige i verbali, eventualmente anche mediante delega ad un dirigente o ad un funzionario, in ogni caso dell'Università.

Art. 14.

Facoltà e loro articolazione interna

1. La promozione e l'organizzazione delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, competono alle singole Facoltà dell'Ateneo.

2. Alle Facoltà compete, inoltre, l'organizzazione delle altre attività didattiche e scientifiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. L'Università Kore di Enna comprende le Facoltà previste all'art. 1 del Regolamento didattico di Ateneo in vigore. Esse comprendono a loro volta i corsi di studio indicati nella Tabella A allegata al medesimo Regolamento. Le modificazioni intervenute al riguardo nel Regolamento didattico di Ateneo non comportano la modifica del presente statuto. Le Facoltà possono assumere la denominazione di Dipartimenti.

4. Nell'ambito delle singole Facoltà, le strutture di ricerca e i corsi di studio omogenei possono essere costituiti in Scuole. Una Scuola deve comprendere almeno una struttura di ricerca e strutture didattiche che complessivamente coprano un arco di non meno di cinque annualità. Il coordinamento di una Scuola è assegnato ad un Comitato costituito dai responsabili delle strutture didattiche e scientifiche afferenti, diretto da un professore, di norma di prima fascia, nominato per due anni dal Presidente sentito il Rettore.

5. Le Facoltà hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito del presente statuto.

6. Sono organi della Facoltà:

1. il Consiglio di Facoltà;

2. il Preside;

3. le Commissioni paritetiche docenti-studenti.

Art. 15.

Composizione e funzioni degli organi di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è istituito in ogni Facoltà attiva ed è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia assegnati alla medesima facoltà. Fanno parte inoltre del Consiglio di Facoltà i rappresentanti dei ricercatori universitari, individuati con le procedure previste nel Regolamento generale di Ateneo, i Direttori delle Scuole e due studenti eletti dagli studenti della Facoltà.

2. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:

1. sovrintendere all'organizzazione generale ed al funzionamento didattico e scientifico della Facoltà;

2. formulare proposte al Senato accademico in ordine al Regolamento didattico di Ateneo ed ai Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio;

3. approvare le proposte di sviluppo della Facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;

4. definire gli elementi programmatici per le attività didattiche e scientifiche, in conformità con le deliberazioni del Consiglio dei Garanti, del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico e nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca dei singoli docenti;

5. formulare proposte al Senato accademico in ordine alla copertura dei settori scientifico-disciplinari con professori e ricercatori di ruolo;

6. deliberare i criteri generali di Facoltà per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio, la frequenza delle attività didattiche, la valutazione degli apprendimenti e l'organizzazione degli esami finali;

7. svolgere tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

3. Con riferimento ai singoli corsi di studio, il Consiglio di Facoltà cura inoltre gli adempimenti necessari relativi alle seguenti materie:

1. schema di ordinamento degli studi;

2. criteri dettagliati di ammissione degli studenti;

3. criteri di organizzazione e funzionamento delle attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti;

4. proposte di eventuali attività didattiche integrative;

5. organizzazione delle attività di valutazione degli apprendimenti;

6. assistenza scientifica agli studenti laureandi.

4. Il Consiglio cura inoltre il coordinamento dei piani di studio e dei programmi di insegnamento dei singoli docenti. Nel rispetto della libertà di insegnamento garantita ai singoli docenti, il coordinamento è volto esclusivamente ad evitare sovrapposizioni od incongruenze programmatiche ed è basato fondamentalmente sulla preventiva circolazione delle informazioni tra gli stessi docenti.

5. Il Consiglio di Facoltà può delegare ai Comitati di coordinamento delle Scuole le competenze previste ai precedenti commi 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 3 e 4 riferite all'ambito di riferimento delle singole Scuole. In tal caso i Direttori delle Scuole ne coordinano le attività con riferimento ai Corsi di studio ed alle strutture di ricerca scientifica ad esse afferenti.

6. Il Preside attende all'ordinato svolgimento delle attività didattiche e scientifiche della Facoltà, ne promuove e coordina le iniziative, presiede al regolare funzionamento della Facoltà e dei Corsi di studio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà. Il Preside, inoltre:

1. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di regolamento in materia didattica e scientifica;

2. è membro di diritto del Senato accademico;

3. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono nell'ambito del presente statuto e dei regolamenti dell'Università.

7. I Presidi di Facoltà sono nominati, con provvedimento del Presidente dell'Università su proposta del Rettore, di norma tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo in base al Regolamento generale di Ateneo. Il Preside dura in carica due anni accademici ed il suo incarico può essere rinnovato.

8. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti sono costituite in ciascuna Facoltà. Nel caso in cui tutti i corsi di studio di una Facoltà afferiscano a due o più Scuole, le Commissioni paritetiche studenti-docenti si costituiscono a livello di ciascuna Scuola invece che a livello di Facoltà. Ciascuna commissione paritetica è costituita dal Presidente e dal Vicepresidente e da due rappresentanti eletti degli studenti di ciascun Corso di laurea o di laurea magistrale afferente alla Facoltà o alla Scuola, ed è presieduta dal presidente di Corso più anziano per ruolo e per servizio nella Kore tra i presidenti che ne fanno parte.

9. Le Commissioni paritetiche hanno il compito di prevenire, monitorare, esaminare e risolvere, ove possibile congiuntamente tra docenti e studenti, problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche. Esprimono, tra l'altro, parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche e circa il numero degli esami e la loro distribuzione nelle annualità che compongono i singoli corsi.

Art. 16.

Organi di controllo, valutazione, verifica e consultazione

1. L'Università si dota di un sistema interno volto a verificare e valutare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità complessiva delle misure finanziarie, logistiche, organizzative e gestionali poste in essere per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ateneo. Il sistema è inoltre volto a consentire la più ampia e consapevole partecipazione degli studenti alla vita dell'Università, il rispetto dei loro doveri e la tutela dei loro diritti.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, sono istituiti i seguenti organi interni di controllo, valutazione, verifica e consultazione:

1. l'Ombudsman o Difensore civico della Comunità universitaria dell'UKE;

2. l'Assemblea dei Rappresentanti degli studenti;

3. il Nucleo di valutazione di Ateneo;

4. il Collegio dei revisori dei conti;

5. il Collegio di disciplina per i docenti.

Art. 17.

Ombudsman o Difensore civico
della Comunità universitaria dell'UKE

1. L'Ombudsman collabora con gli organi di governo e di gestione dell'UKE. Egli opera secondo criteri di indipendenza, di obiettività e di discrezione per assistere, mediare e proporre soluzioni agli organi competenti dell'UKE nei casi di disfunzioni o di conflittualità che gli vengano sottoposti.

2. L'Ombudsman ha poteri di ispezione e di libero accesso all'Università, può essere consultato da qualsiasi membro della comunità dell'UKE, ha titolo a porre domande e ad ottenere informazioni volte a risolvere problemi.

3. Nelle sue funzioni, l'Ombudsman:

1. ascolta e dibatte lamentele, suggerimenti, stati di insoddisfazione e simili, con particolare riferimento al diritto allo studio;

2. fornisce risposte alle richieste o indica le persone che possono darle;

3. instaura canali di comunicazione e facilita la risoluzione dei conflitti;

4. media nelle eventuali dispute proponendo soluzioni accettabili da tutte le parti;

5. formula pareri nei casi in cui una soluzione non è nei suoi poteri o possibilità;

6. ha potere di iniziativa nel caso di violazione del codice etico dell'Ateneo.

4. L'Ombudsman ha un ruolo assolutamente indipendente. Pertanto egli non può essere chiamato in causa da alcuna parte in conflitto nei procedimenti formali o legali. Con riguardo a procedimenti di contestazione, di reclamo, di rivalsa o simili, sia di natura giudiziale che extragiudiziale, l'eventuale notifica all'Ufficio dell'Ombudsman non ha in alcun caso valore di notifica per alcuno degli organi di rappresentanza, di governo o di gestione dell'UKE.

5. L'Ombudsman è nominato dalla Fondazione Kore. Il suo incarico dura tre anni, può essere riconfermato ma non può essere revocato se non a seguito dell'eventuale sostituzione, nella carica di Presidente della Fondazione Kore, della persona che lo ha nominato.

Art. 18.

Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti

1. L'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti è organo consultivo dell'UKE e di coordinamento dell'attività di partecipazione democratica degli studenti alla vita dell'Università e del territorio.

2. L'Assemblea è composta dai rappresentanti eletti in ciascun organo collegiale presente nell'UKE e per il quale sia prevista la partecipazione degli studenti.

3. L'Assemblea, tenendo conto delle competenze dei diversi organi di governo dell'Università:

1. formula proposte e, se richiesto dal Presidente o dal Rettore, esprime parere su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;

2. esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;

3.esprime proposte e formula progetti su iniziative culturali collaterali e su attività ricreative, ivi comprese le attività sportive, sia dilettantistiche che agonistiche;

4. predispone il Regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione;

5. elegge al proprio interno il Presidente.

4. L'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti può deliberare di costituire Commissioni interne permanenti o temporanee.

5. L'Università assicura all'Assemblea un budget annuo per il suo funzionamento. Il budget assegnato è gestito in totale autonomia, con il solo obbligo che il relativo rendiconto annuale sia approvato dall'Assemblea e trasmesso al Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Nucleo di valutazione di ateneo

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è organo di verifica delle attività di valutazione.

2. Il Nucleo di valutazione ha il compito di procedere alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie di provenienza pubblica e la produttività della ricerca e della didattica. Il Nucleo esprime parere obbligatorio sull'attivazione di nuovi corsi di laurea.

3. Il Nucleo è composto da cinque membri, compreso il presidente, dei quali tre esperti esterni all'Università, in possesso della laurea e provvisti di adeguato curriculum professionale che dimostri competenze in valutazione dei sistemi formativi complessi, e due docenti di cui almeno uno di ruolo nell'Università. Il Nucleo è integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica, da uno studente dell'Università eletto dall'Assemblea dei rappresentanti degli studenti, il quale concorre al numero legale solo se presente.

4. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'UKE ai quali riferisce con relazione annuale. I suoi componenti sono invitati, mediante notifica dell'atto di convocazione, ad assistere alle sedute del Consiglio dei Garanti.

Art. 20.

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, tra i quali il Presidente, designati dalla Fondazione Kore fra persone dotate di elevate capacità tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile, dei quali uno scelto tra dirigenti in servizio o in quiescenza del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Tutti i componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili. Il Collegio resta in carica per tre anni, rinnovabili. La carica di revisore contabile è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'Università.

2. Ai Revisori dei conti compete il controllo di legittimità degli atti riguardanti la gestione finanziaria e contabile della Libera Università degli Studi di Enna «Kore«, secondo le modalità e le procedure indicate nell'apposito Regolamento di Ateneo. I Revisori dei conti sono invitati alle sedute del Consiglio dei Garanti dell'Università.

Art. 21.

Collegio di disciplina dei docenti

1. Presso la Libera Università degli studi di Enna «Kore« è istituito un Collegio di disciplina dei docenti, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari rimessigli dal Rettore quando ricorrono le condizioni di cui al successivo comma 4 e ad esprimere in merito parere conclusivo.

2. Il collegio è composto da tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia e tre ricercatori a tempo indeterminato nominati per due anni rinnovabili dal Presidente sentito il Senato accademico. Ne coordina i lavori il professore di prima fascia più anziano nel ruolo. I docenti nominati membri del Collegio non possono fare parte del Consiglio di amministrazione o del Nucleo di valutazione dell'Ateneo né ricoprire la carica di Preside di Facoltà o di Direttore di Scuola. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

3. Il Collegio opera nel rispetto del contraddittorio e secondo il principio del giudizio fra pari: pertanto in caso di procedimenti a carico di professori di prima fascia il Collegio è costituito esclusivamente dai professori di ruolo di prima fascia; in caso di procedimenti a carico di professori di seconda fascia, il Collegio è costituito esclusivamente dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia; in caso di procedimenti a carico di ricercatori, il Collegio si costituisce nella composizione integrale. Le sedute del Collegio di disciplina sono valide quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato dalla metà più uno dei componenti convocati. Le delibere del Collegio di disciplina sono sempre adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

4. L'avvio del procedimento disciplinare concernente il personale docente di ruolo e non di ruolo spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

5. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Art. 22.

Norme comuni agli Organi collegiali

1. Tutti gli Organi collegiali sono convocati dal rispettivo presidente, che fissa l'ordine del giorno e presiede le riunioni. In caso di assenza o di impedimento del presidente, presiede il vice presidente o, in mancanza, il componente più anziano per età, ad eccezione del Senato accademico e degli organi di Facoltà, nei quali l'anzianità è riferita al ruolo.

2. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli Organi collegiali di governo e ne firma i verbali e le deliberazioni insieme con il presidente. Le funzioni di segretario delle riunioni degli altri Organi collegiali sono affidate dal presidente ad uno dei membri presenti.

3. Le deliberazioni del Consiglio dei Garanti, del Senato accademico e dei Consigli di Facoltà sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando diversamente previsto nel presente statuto. In caso di parità di voti prevale il voto espresso da chi presiede la seduta.

4. Tutti gli Organi collegiali sono tenuti a dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento, in coerenza con le previsioni del Regolamento generale di Ateneo.

5. Se non diversamente previsto nel presente statuto, tutti i componenti degli Organi collegiali rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati. Coloro che, nel corso del periodo di validità di un organo collegiale, subentrano ad un componente cessato, rimangono in carica per l'intera durata dell'organo del quale entrano a fare parte.

6. Indipendentemente dalla durata degli organi di cui fa parte, il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.

7. Il Presidente dell'Università ha diritto di partecipare alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Ateneo. I Presidi hanno diritto di partecipare alle riunioni di tutti i Comitati di Scuola afferenti alla Facoltà. La partecipazione prevista nel presente comma, ove riferita ad organi dei quali non si è formalmente componenti, è limitata al diritto di parola.

Art. 23.

Attribuzione degli incarichi di insegnamento

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia e da ricercatori di ruolo, da docenti a tempo determinato e da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti a temi specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.

3. Alle procedure per il reclutamento dei professori e dei ricercatori e per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca presiedono gli organi di governo e gli organi interni di Facoltà, secondo le competenze indicate nel presente statuto.

Art. 24.

Ricerca scientifica

1. L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Università. La ricerca scientifica, organizzata dalle Facoltà, si svolge prevalentemente nell'ambito di apposite strutture, Istituti, Centri e Laboratori di ricerca, secondo i programmi e gli indirizzi generali fissati dal Senato accademico.

2. L'Università impegna una parte significativa delle proprie risorse per porre i professori e i ricercatori nelle condizioni migliori per lo svolgimento della ricerca di base e applicata. L'Università favorisce inoltre l'attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

3. L'Università collabora con Organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. A tal fine l'UKE può stipulare accordi e convenzioni con Università e Istituzioni culturali e scientifiche italiane e straniere e promuove e incoraggia scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti.

Art. 25.

Professori e Ricercatori di ruolo

1. Sono docenti strutturati nell'Ateneo i professori di prima e di seconda fascia di ruolo e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, anche ad esaurimento, che risultino regolarmente registrati quali docenti dell'Università di Enna nell'apposita banca dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per il reclutamento, l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori e dei ricercatori di ruolo si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore di ruolo delle Università statali.

3. I professori trasferiti dalle Università statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Università statali e non statali.

Art. 26.

Docenti a contratto

1. Possono essere proposti, per la nomina a professori a contratto, professori di ruolo in altre Università, liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.

2. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

3. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, indicano se previsto l'eventuale compenso e in caso affermativo le relative modalità di corresponsione.

4. I contratti di cui al presente articolo vengono conferiti e stipulati secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Art. 27.

Ricercatori a tempo determinato

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, l'Università stipula contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, le cui modalità sono stabilite con apposito regolamento.

2. I contratti di cui al comma 1 si conformano alle previsioni contenute nell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 28.

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

1. La consistenza, l'assegnazione alle strutture, l'organizzazione ed il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'UKE sono determinati dagli organi di governo dell'Università, secondo le rispettive competenze. Il rapporto di lavoro del personale impiegato negli uffici e nei servizi amministrativi, tecnici, contabili ed ausiliari è disciplinato da appositi Regolamenti, dalle leggi vigenti e dai contratti.

Art. 29.

Studenti

1. Sono studenti della Libera Università degli Studi di Enna «Kore» coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di master universitari di I e II livello, di specializza-

zione, di dottorato di ricerca e di perfezionamento e ad ogni altra attività di formazione superiore.

2. Agli studenti vengono garantiti i diritti riportati nel Contratto dello studente della Libera Università degli Studi di Enna «Kore».

3. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto. L'elettorato passivo è attribuito ai soli studenti in corso ed a quelli che si trovino non oltre il primo anno fuori corso o che non siano ripetenti per più di una volta.

4. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dalla Libera Università degli Studi di Enna «Kore» e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio, nei limiti delle disponibilità e delle finalità previste.

5. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.

6. Gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano a programmi di scambio, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgano attività di tirocinio, i partecipanti ai corsi di aggiornamento, perfezionamento e Master, limitatamente al loro periodo di permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

7. I soggetti che frequentano la Libera Università degli Studi di Enna «Kore» per attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento possono fruire dei servizi previsti dall'Università in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.

Art. 30.

Azioni e servizi a sostegno del diritto allo studio e del successo formativo

1. L'Università Kore di Enna considera che le culture di provenienza, le diverse etnie, le credenze religiose, le differenze di genere, lo status socio-economico, le situazioni personali di disabilità non possono costituire motivo di limitazione all'accesso agli studi. A tale riguardo l'UKE si adopera, anche con specifici servizi e misure organizzative e finanziarie, affinché tutti gli studenti abbiano pari opportunità e pari condizioni di esercizio del diritto allo studio.

2. L'Università si impegna specificatamente a favorire tutto quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne all'Università. Per tali finalità, l'UKE può integrare le proprie strutture funzionali attraverso società controllate e/o mediante convenzioni con altre istituzioni, anche per fornire servizi residenziali. L'Università può gestire, per affidamento dalla Regione e in regime di convenzione con la stessa, i servizi per il diritto allo studio di competenza regionale.

3. Al fine di sostenere concretamente le proprie finalità educative, l'UKE realizza e regolamenta, anche con la collaborazione di enti pubblici e privati, appositi centri e servizi interfacoltà a supporto degli studi, in particolare per l'orientamento universitario e professionale prima e durante i percorsi didattici, il tutorato, le attività di tirocinio pre- e post-laurea, le iniziative per l'inserimento nel mondo del lavoro e per la costituzione e lo spin-off di nuove imprese, con particolare riguardo a quelle costituite in prevalenza da propri studenti e laureati. L'Università favorisce ed incoraggia inoltre l'acquisizione, prioritariamente da parte degli studenti, delle lingue straniere richieste dagli ordinamenti dei Corsi e dalla realtà mondiale, ed attiva in proposito specifiche strutture di ateneo.

Art. 31.

Conferimento di incarichi di collaborazione a tempo parziale

1. L'UKE può avvalersi dell'opera degli studenti attivando forme di collaborazione che contemplino prestazioni a tempo parziale per attività di supporto alla didattica, alla ricerca, al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo.

2. Le modalità e i compensi per tali collaborazioni sono definiti in apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione avendo cura di precisare che le collaborazioni non devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, né a tempo indeterminato.

Art. 32.

Norme transitorie e finali

1. Fino all'insediamento degli organi previsti nel presente statuto, rimangono in carica gli organi in vigore alla data della sua emanazione. In particolare:

1. il Consiglio dei Garanti subentra al Consiglio dell'Università quando siano stati designati e/o eletti la metà più uno dei suoi componenti;

2. il Consiglio di amministrazione subentra alla Giunta esecutiva quando siano stati designati e/o eletti la metà più uno dei suoi componenti;

3. il Senato accademico, nella composizione prevista nel presente statuto, subentra al Senato accademico preesistente quando siano stati designati e/o eletti la metà più uno dei suoi componenti;

4. i Consigli di Facoltà sono ricostituiti, con decorrenza dall'anno accademico 2011-2012, nel rispetto delle previsioni contenute all'art. 1 del Regolamento didattico di Ateneo;

5. il Presidente e il Rettore rimangono in carica fino alla loro sostituzione o all'eventuale conferma;

6. l'Ombudsman, il Nucleo di valutazione e il Collegio dei Revisori dei conti rimangono in carica fino al completamento del periodo per il quale essi sono stati originariamente nominati. Ai sensi del precedente art. 19, il Nucleo viene integrato, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente statuto, con due docenti, i quali resteranno in carica per il periodo rimanente;

7. il Direttore amministrativo continua a svolgere le funzioni originariamente previste fino alla nomina del Direttore generale.

2. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette entro trenta giorni dalla emanazione del Regolamento generale di Ateneo, nel testo reso coerente con il presente statuto.

3. Entro novanta giorni dall'emanazione del presente statuto, il Rettore provvede ad adeguare il Regolamento didattico di Ateneo alle previsioni contenute nel presente statuto e, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, lo inoltra al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Analogamente il Presidente provvede ad adeguare tutti gli altri regolamenti vigenti e li emana nel testo coerente, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 33.

Norme finali

1. Quando l'UKE dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attività o essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà interamente devoluto alla Fondazione Kore.

Art. 34.

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente dell'Università di emanazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13506

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Stibupatch»

Estratto determinazione V&A.N n. 1131/2011 del 16 settembre 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «STIBUPATCH», anche nella forma e confezione: «136 mg cerotto medicato» 7 cerotti con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare AIC: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A con sede legale e domicilio fiscale in 00144 - Roma, viale Shakespeare, 47, codice fiscale 00410650584.

Confezione: «136 mg cerotto medicato» 7 cerotti - AIC n. 037183023 (in base 10) 13GRKH (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto medicato.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Albemarle Corporation 725 Cannon Bridge Road USA - 29115 Orangburg, South Carolina e Dr Reddy's Laboratories LTD Plot n. 9/A Phase III Ida Jeedimetla - IND - 500 055 Hyderabad, Andhra Pradesh (India).

Produttore del prodotto finito: LTS LOHMANN THERAPIE - SYSTEME AG LOHMANSTRASSE, 2 ANDERNACH (Germania) D-56626 (produzione e confezionamento primario); Enestia Klöcknerstraat 1, Hamont - Achel, Limburg, B - 3930 Belgio (confezionamento primario e confezionamento secondario) e SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (RM), via Pontina Km 30,400 (confezionamento secondario e rilascio dei lotti).

Composizione: un cerotto medicato contiene:

principio attivo: Ibuprofene 136 mg;

eccipienti: Sale di potassio del copolimero di 2-etilesilacrilato - metacrilato - acido acrilico e glicidilmetacrilato 555.78 mg; Acido oleico 138.69 mg; Al $^{+++}$ 0.84 mg; Matrice di supporto: PET; Film protettivo: PET siliconato.

Indicazioni terapeutiche: Stibupatch è indicato per il trattamento dei disturbi a livello articolare e peri-articolare causati da patologie infiammatorie e di natura reumatica (es.: tendinite, borsiti, epicondiliti, peri-artriti) e per il trattamento dei disturbi di tipo infiammatorio e reumatico extra-articolari (es.: fibromiositi, miositi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 037183023 - «136 mg cerotto medicato» 7 cerotti.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 037183023 - «136 mg cerotto medicato» 7 cerotti - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13103

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ibupas»

Estratto determinazione V&A.N n. 1130 del 16 settembre 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «IBUPAS», anche nella forma e confezione: «136 mg cerotto medicato» 7 cerotti con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare AIC: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A con sede legale e domicilio fiscale in 00144 - Roma, viale Shakespeare, 47, codice fiscale 00410650584.

Confezione: «136 mg cerotto medicato» 7 cerotti - AIC n. 036439026 (in base 10) 12S0ZL (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto medicato.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Albemarle Corporation 725 Cannon Bridge Road USA - 29115 Orangburg, South Carolina e Dr Reddy's Laboratories LTD Plot n. 9/A Phase III Ida Jeedimetla - IND - 500 055 Hyderabad, Andhra Pradesh (India).

Produttore del prodotto finito: LTS Lohmann Therapie - Systeme AG Lohmanstrasse, 2 Andernach (Germania) D-56626 (produzione e confezionamento primario); Enestia Klöcknerstraat 1, Hamont - Achel, Limburg, B - 3930 Belgio (confezionamento primario e confezionamento secondario) e Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Pontina Km 30,400 (confezionamento secondario e rilascio dei lotti).

Composizione: un cerotto medicato contiene:

principio attivo: Ibuprofene 136 mg;

eccipienti: Sale di potassio del copolimero di 2-etilesilacrilato - metacrilato - acido acrilico e glicidilmetacrilato 555.78 mg; Acido oleico 138.69 mg; Al $^{+++}$ 0.84 mg; Matrice di supporto: PET; Film protettivo: PET siliconato.

Indicazioni terapeutiche: Ibupas è indicato per il trattamento dei disturbi a livello articolare e peri-articolare causati da patologie infiammatorie e di natura reumatica (es.: tendinite, borsiti, epicondiliti, periartriti) e per il trattamento dei disturbi di tipo infiammatorio e reumatico extra-articolari (es.: fibromiositi, miositi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 036439026 - «136 mg cerotto medicato» 7 cerotti.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 036439026 - «136 mg cerotto medicato» 7 cerotti - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13104

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Metamizolo Molteni»

Estratto determinazione V&A.N n. 1132 del 16 settembre 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «METAMIZOLO MOLTENI», nella forma e confezione: «500 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone con tappo contagocce da 20 ml con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare AIC: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di esercizio S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 67 - Tosco Romagnola, 50018 - Frazione granatieri - Scandicci - Firenze - codice fiscale 01286700487.

Confezione: «500 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone con tappo contagocce da 20 ml - AIC n. 039116013 (in base 10) 159R7F (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Höchst 65926 - Frankfurt Am Main (Germania).

Produttore del prodotto finito: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società d'esercizio Spa stabilimento sito in Scandicci - Firenze, strada statale 67 Fraz. Granatieri (produzione sfuso, confezionamento primario e secondario, controlli)

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Metamizolo sodico 500 mg;

eccipienti: Sodio fosfato monobasico diidrato 5,7 mg; Sodio fosfato dibasico diidrato 5,7 mg; Aroma di limone 7 mg; Acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: stati dolorosi o febbrili gravi o resistenti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 039116013 - «500 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone con tappo contagocce da 20 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 039116013 - «500 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone con tappo contagocce da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13105

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paracetamolo E-Pharma Trento»

Estratto determinazione V&A.N n. 1133 del 16 settembre 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PARACETAMOLO E-PHARMA TRENTO, nella forma e confezione: «1.000 mg compresse effervescenti» 16 compresse divisibili, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Società E-Pharma Trento S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Provina, 2, frazione Ravina - 38123 Trento - codice fiscale 01420070227.

Confezione:

«1.000 mg compresse effervescenti» 16 compresse divisibili;

A.I.C. n. 040134013 (in base 10) 168TCX (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttori del principio attivo: Mallinckrodt Inc. 8801 Capital Boulevard Raleigh - NC - USA 27616 e Granules India Ltd Temple Road, Jinnaram Mandal, Bonthapally Medak District, Hyderabad, Andhra Pradesh - India 502313;

produttore del prodotto finito: E-Pharma Trento S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Provina, 2, frazione Ravina - 38123 Trento (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti);

composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 1.000 mg;

eccipienti: acido citrico 1.300 mg; sodio bicarbonato 1.000 mg; sorbitolo (E420) 550 mg; sodio carbonato 500 mg; sodio benzoato 50 mg; aroma arancia 50 mg; acesulfame potassico 40 mg; simeticone emulsione 6 mg; sodio docusato 4 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del dolore da lieve a moderato e delle condizioni febbrili negli adulti. Trattamento sintomatico del dolore artrosico negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

A.I.C. n. 040134013 - «1.000 mg compresse effervescenti» 16 compresse divisibili;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 040134013 - «1.000 mg compresse effervescenti» 16 compresse divisibili - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13106

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Visquo»

Estratto determinazione V&A.N n. 1129 del 16 settembre 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: VISQUO, anche nella forma e confezione: «136 mg cerotto medicato» 7 cerotti con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma - codice fiscale 00410650584.

Confezione:

«136 mg cerotto medicato» 7 cerotti;

A.I.C. n. 037184025 (in base 10) 13GSJT (in base 32);

forma farmaceutica: cerotto medicato;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Albemarle Corporation 725 Cannon Bridge Road USA - 29115 Orangburg, South Carolina e Dr Reddy's Laboratories Ltd Plot n. 9/A Phase III Ida Jeedimetla - IND - 500 055 Hyderabad, Andhra Pradesh (India).;

produttore del prodotto finito: LTS Lohmann Therapie - Systeme AG Lohmanstrasse, 2 Andernach (Germania) D-56626 (produzione e confezionamento primario); Enestia Klöcknerstraat 1, Hamont - Achel, Limburg, B - 3930 Belgio (confezionamento primario e confezionamento secondario) e Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina, km 30,400 - Pomezia (Roma) (confezionamento secondario e rilascio dei lotti).

composizione: un cerotto medicato contiene:

principio attivo: ibuprofene 136 mg;

eccipienti: sale di potassio del copolimero di 2-etilesilacrilato - metacrilato - acido acrilico e glicidilmetacrilato 555.78 mg; acido oleico 138.69 mg; Al +++ 0.84 mg; matrice di supporto: PET; film protettivo: PET siliconato.

Indicazioni terapeutiche: VISQUO è indicato per il trattamento dei disturbi a livello articolare e peri-articolare causati da patologie infiammatorie e di natura reumatica (es.: tendinite, borsiti, epicondiliti, periartriti) e per il trattamento dei disturbi di tipo infiammatorio e reumatico extra-articolari (es.: fibromiositi, miositi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

A.I.C. n. 037184025 - «136 mg cerotto medicato» 7 cerotti;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 037184025 - «136 mg cerotto medicato» 7 cerotti - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13107

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aria Linde Medicale»

Estratto determinazione V&A.N n. 1134 del 16 settembre 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ARIA LINDE MEDICALE anche nelle forme e confezioni: «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 3 litri e «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 7 litri con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Linde Medicale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Guido Rossa, 3 - 20010 Arluno (Milano) - codice fiscale 04411460639.

Confezione:

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 3 litri;

A.I.C. n. 039574064 (in base 10) 15RQKJ (in base 32);

forma farmaceutica: gas medicinale sintetico compresso;

validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione;

produttori del principio attivo: Chemgas S.r.l., via E. Fermi,4 - 72100 Brindisi; Linde Gas Italia S.r.l., via Turati, 18/a - 40010 Sala Bolognese (Bologna); Linde Gas Italia S.r.l., via di Servola, 1 - 34145 Trieste; Linde Gas Italia S.r.l., viale Brin, 218 - 05100 Terni; Rivoira S.p.A., via Baiona, 107/111 - 48100 Ravenna; Sol S.p.A., viale Unità d'Italia, 49 - 57025 Piombino (Livorno); Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l., via Malcontenta, 49, località Porto Marghera - 30175 Venezia; Nuova Oter S.r.l., Zona Industriale Mazzocchio - 04014 Pontinia (Latina);

produttore del prodotto finito: Linde Gas Italia S.r.l. stabilimento sito in via Pio Semeghini, 38 - 00155 Roma (tutte le fasi);

composizione: una bombola contiene:

principio attivo: ossigeno in quantità compresa tra 21 e 22,5%;

eccipiente: azoto quanto basta a 100%;

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 7 litri;

A.I.C. n. 039574076 (in base 10) 15RQKW (in base 32);

forma farmaceutica: gas medicinale sintetico compresso;

validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione;

produttori del principio attivo: Chemgas S.r.l., via E. Fermi, 4 - 72100 Brindisi; Linde Gas Italia S.r.l., via Turati, 18/a - 40010 Sala Bolognese (Bologna); Linde Gas Italia S.r.l., via di Servola, 1 - 34145 Trieste; Linde Gas Italia S.r.l., viale Brin, 218 - 05100 Terni; Rivoira S.p.A., via Baiona, 107/111 - 48100 Ravenna; Sol S.p.A., viale Unità d'Italia, 49 - 57025 Piombino (Livorno); Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l., via Malcontenta, 49, località Porto Marghera - 30175 Venezia; Nuova Oter S.r.l., Zona Industriale Mazzocchio - 04014 Pontinia (Latina);

produttore del prodotto finito: Linde Gas Italia S.r.l. stabilimento sito in via Pio Semeghini, 38 - 00155 Roma (tutte le fasi);

composizione: una bombola contiene:

principio attivo: ossigeno in quantità compresa tra 21 e 22,5%;

eccipiente: azoto quanto basta a 100%.

Indicazioni terapeutiche:

in rianimazione per assistenza ventilatoria;

nelle condizioni di deficit respiratorio cronico per fornire assistenza respiratoria;

in anestesia come gas trasportatore di anestetici volatili;

nella terapia nebulizzante come vettore di sostanze farmaceutiche;

nella gestione di pazienti immunocompromessi, come nei casi di trapianto d'organo, trapianto cellulare o di ustioni estese;

nelle incubatrici per fornire flussi d'aria di quantità controllata;

per l'insufflazione cavitaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

A.I.C. n. 039574064 - «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 3 litri;

classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 039574076 - «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 7 litri;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione:

A.I.C. n. 039574064 - «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 3 litri - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 039574076 - «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 7 litri - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13108

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levoxigram».

Estratto determinazione n. 2649/2011 del 10 ottobre 2011

Medicinale: LEVOXIGRAM.

Titolare A.I.C.: Mitim S.r.l., via Rodi n. 27 - 25124 Brescia.

Confezioni:

«250 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040362016/M (in base 10), 16HS10 (in base 32);

«250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040362028/M (in base 10), 16HS1D (in base 32);

«250 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040362030/M (in base 10), 16HS1G (in base 32);

«250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040362042/M (in base 10), 16HS1U (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040362055/M (in base 10), 16HS27 (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040362067/M (in base 10), 16HS2M (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PEIPVDC/AL - A.I.C. n. 040362079/M (in base 10), 16HS2Z (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040362081/M (in base 10), 16HS31 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 250 mg, 500 mg di levofloxacina;

eccipienti:

«Levoxigram 250 mg»:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, crospovidone, magnesio stearato;

rivestimento con film: ipromellosa, FD&C Blu 2 Indigo carmine - lacca alluminio (E132), FD&C Giallo 6 Giallo tramonto - lacca alluminio (E110), ferro ossido rosso (E172), macrogol 4000, titanio diossido (E171);

«Levoxigram 500 mg»:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, idrossipropilcelfulosa, crospovidone, magnesio stearato;

rivestimento con film: ipromellosa, FD&C Blu 2 Indigo carmine - lacca alluminio (E132), FD&C Giallo 6 Giallo tramonto - lacca alluminio (E110), ferro ossido rosso (E172), macrogol 4000, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo.

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio dei lotti: Pharmathen SA. 6, Dervenakion str., 153 51 Pallini, Attiki - Grecia.

Confezionamento lotti:

Famar S.A. Plant B, 7 Anthousas Avenue, 153 44 Anthousa, Attiki Grecia;

Pharmanel Pharmaceuticals S.A. 60th km of the Athens-Lamia Highway, 32009 Grecia.

Indicazioni terapeutiche: negli adulti con infezioni di lieve o moderata gravita, «Levoxigram» compresse è indicata nel trattamento delle infezioni riportate di seguito, quando queste sono dovute a microrganismi sensibili alla levofloxacina:

sinusite batterica acuta (adeguatamente diagnosticata in riferimento alle linee guida nazionali e/o locali sul trattamento delle infezioni delle vie respiratorie e quando è inappropriato usare gli agenti antibatterici che sono comunemente raccomandati per il trattamento iniziale di questa infezione o quando questi ultimi non sono riusciti a risolvere l'infezione);

riacutizzazioni batteriche acute di bronchite cronica (adeguatamente diagnosticata in riferimento alle linee guida nazionali e/o locali sul trattamento delle infezioni delle vie respiratorie e quando è inappropriato usare gli agenti antibatterici che sono comunemente raccomandati per il trattamento iniziale di questa infezione o quando questi ultimi non sono riusciti a risolvere l'infezione);

polmoniti acquisite in comunità (quando è inappropriato usare gli agenti antibatterici che sono comunemente raccomandati per il trattamento iniziale di questa infezione);

infezioni non complicate delle vie urinarie;

infezioni complicate delle vie urinarie (incluse le pielonefriti);

prostatite batterica cronica;

infezioni della pelle e dei tessuti molli.

Devono essere considerate le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

«250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040362028/M (in base 10), 16HSID (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,31; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,33;

«500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 040362067/M (in base 10), 16HS2M (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,71; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,95.

Classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Levoxigram» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale: il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13446

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topotecan Crinos»

Estratto determinazione n. 2650/2011 del 10 ottobre 2011

Medicinale: TOPOTECAN CRINOS.

Titolare AIC: Crinos S.p.A. Via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Confezione:

«1 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» - 1 flaconcino in vetro da 1 mg;

A.I.C. n. 040081010/M (in base 10) - 1675ML (in base 32).

Confezione:

«1 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» - 5 flaconcini in vetro da 1 mg;

A.I.C. n. 040081022/M (in base 10) - 1675MY (in base 32).

Confezione:

«1 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 1 mg;

A.I.C. n. 040081034/M (in base 10) - 1675NB (in base 32).

Confezione:

«1 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» - 1 flaconcino in vetro da 4 mg;

A.I.C. n. 040081046/M (in base 10) - 1675NQ (in base 32).

Confezione:

«1 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» - 5 flaconcini in vetro da 4 mg;

A.I.C. n. 040081059/M (in base 10) - 1675P3 (in base 32).

Confezione:

«1 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» - 10 flaconcini in vetro da 4 mg;

A.I.C. n. 040081061/M (in base 10) - 1675P5 (in base 32).

Forma farmaceutica: Polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: ogni ml di concentrato ricostituito contiene:

Principio attivo: 1 mg di topotecan (come cloridrato).

Ogni flaconcino contiene 1 mg di topotecan (come cloridrato), con il 10% di riempimento in più, o 4 mg di topotecan (come cloridrato).

Eccipienti:

Acido tartarico (E334);

Mannitolo (E421);

Acido cloridrico concentrato (E507) per l'aggiustamento del pH;

Sodio idrossido per l'aggiustamento del pH.

Confezionamento secondario, controllo, rilascio:

Cell pharm GmbH, Feodor-Lynen-Str. 35, D-30625 Hannover - Germania.

Produzione, confezionamento, controllo:

Cipla LTD, Verna Industrial Estate Verna, South Goa, Goa - 403722 India.

Produzione principio attivo:

Cipla-Bangalore-Cipla Ltd Manufacturing & Research Division Virgonagar, Old Madras Road, Bangalore 560 049 India.

Indicazioni terapeutiche: Il topotecan in monoterapia è indicato nel trattamento di:

pazienti affetti da carcinoma metastatizzato dell'ovaio dopo esito negativo della terapia di prima linea o delle successive terapie;

pazienti affetti da carcinoma polmonare a piccole cellule recidivante per i quali non è considerato appropriato un ulteriore trattamento con il regime terapeutico di prima linea.

Il topotecan in associazione con cisplatino è indicato nelle pazienti affette da carcinoma della cervice uterina recidivante dopo radioterapia e nelle pazienti allo stadio IVB della malattia. Le pazienti con precedente esposizione a cisplatino richiedono un prolungato intervallo libero da trattamento per giustificare il trattamento con tale associazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

«1 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» - 5 flaconcini in vetro da 4 mg;

A.I.C. n. 040081059/M (in base 10) - 1675P3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 847,26.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1398,32.

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Topotecan Crinos» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13447

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento n. 975 del 22 dicembre 2008 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato Hexal».

Nel comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 975 del 22 dicembre 2008 del medicinale per uso umano ALENDRONATO HEXAL pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2009 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

Dove è scritto:

A.I.C. n. 03408011/M
A.I.C. n. 03408023/M
A.I.C. n. 03408035/M
A.I.C. n. 03408047/M
A.I.C. n. 03408050/M

Leggasi:

A.I.C. n. 038408011/M
A.I.C. n. 038408023/M
A.I.C. n. 038408035/M
A.I.C. n. 038408047/M
A.I.C. n. 038408050/M

11A13448

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 settembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3503
Yen	103,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,754
Corona danese	7,4417
Lira Sterlina	0,86665
Fiorino ungherese	292,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,4050
Nuovo leu romeno	4,3575
Corona svedese	9,2580
Franco svizzero	1,2170
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8880
Kuna croata	7,4995
Rublo russo	43,3500
Lira turca	2,5100
Dollaro australiano	1,3874
Real brasiliano	2,5067
Dollaro canadese	1,4105
Yuan cinese	8,6207
Dollaro di Hong Kong	10,5213
Rupia indonesiana	12253,97
Shekel israeliano	5,0582
Rupia indiana	66,1190
Won sudcoreano	1594,92
Peso messicano	18,5936
Ringgit malese	4,3112
Dollaro neozelandese	1,7660
Peso filippino	59,039
Dollaro di Singapore	1,7589
Baht tailandese	42,048
Rand sudafricano	10,9085

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A13131

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 ottobre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3327
Yen	102,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,878
Corona danese	7,4423
Lira Sterlina	0,85960
Fiorino ungherese	294,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	4,3815
Nuovo leu romeno	4,3001
Corona svedese	9,1592
Franco svizzero	1,2140
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8260
Kuna croata	7,5038
Rublo russo	43,2470
Lira turca	2,4885
Dollaro australiano	1,3838
Real brasiliano	2,5224
Dollaro canadese	1,3967
Yuan cinese	8,4937
Dollaro di Hong Kong	10,3801
Rupia indonesiana	11857,04
Shekel israeliano	5,0021
Rupia indiana	65,5160
Won sudcoreano	1574,50
Peso messicano	18,5179
Ringgit malese	4,2753
Dollaro neozelandese	1,7516
Peso filippino	58,610
Dollaro di Singapore	1,7488
Baht tailandese	41,594
Rand sudafricano	10,8153

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A13130

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 ottobre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3434
Yen	103,02
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,784
Corona danese	7,4439
Lira Sterlina	0,86480
Fiorino ungherese	296,63
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7087
Zloty polacco	4,3762
Nuovo leu romeno	4,3115
Corona svedese	9,1330
Franco svizzero	1,2365
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8000
Kuna croata	7,4933
Rublo russo	43,3200
Lira turca	2,4828
Dollaro australiano	1,3726
Real brasiliano	2,3946
Dollaro canadese	1,3911
Yuan cinese	8,5413
Dollaro di Hong Kong	10,4574
Rupia indonesiana	11948,17
Shekel israeliano	4,9834
Rupia indiana	66,0420
Won sudcoreano	1587,72
Peso messicano	18,0541
Ringgit malese	4,2450
Dollaro neozelandese	1,7384
Peso filippino	58,458
Dollaro di Singapore	1,7390
Baht tailandese	41,538
Rand sudafricano	10,7041

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A13516

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 ottobre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3593
Yen	104,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,780
Corona danese	7,4434
Lira Sterlina	0,86890
Fiorino ungherese	293,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7080
Zloty polacco	4,3185
Nuovo leu romeno	4,3123
Corona svedese	9,1249
Franco svizzero	1,2326
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8025
Kuna croata	7,4735
Rublo russo	43,1255
Lira turca	2,4921
Dollaro australiano	1,3680
Real brasiliano	2,3723
Dollaro canadese	1,3986
Yuan cinese	8,6297
Dollaro di Hong Kong	10,5797
Rupia indonesiana	12124,42
Shekel israeliano	4,9965
Rupia indiana	66,5720
Won sudcoreano	1587,74
Peso messicano	18,0715
Ringgit malese	4,2489
Dollaro neozelandese	1,7415
Peso filippino	58,948
Dollaro di Singapore	1,7399
Baht tailandese	41,962
Rand sudafricano	10,6961

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A13517

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente Diocesi Ortodossa Romena d'Italia, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 settembre 2011, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2011, registro n. 18, foglio n. 266, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'ente «Diocesi Ortodossa Romena d'Italia», con sede in Roma, ed approvato lo statuto datato 6 ottobre 2009, repertorio n. 33128, a rogito notaio Giuseppe Feroli, composto di 81 articoli.

11A12897

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita di SS. Sacramento, in Trinitapoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 settembre 2011, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita di SS. Sacramento, con sede in Trinitapoli (Foggia).

11A13129

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale alla società «Montali Formaggi S.r.l.», in Parma.

Con decreto ministeriale 26 settembre 2011 alla società "Montali Formaggi S.r.l.", con sede legale in Parma, via G. Rossi n. 2 ed operativa in Parma - Frazione Panocchia - via Pedemontana n. 36/A, è revocata l'autorizzazione ad esercitare l'attività in regime di magazzino generale.

11A12966

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-242) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.